CDP Venture Capital Sgr

Addendum alla Convenzione per la costituzione del Fondo di investimento relativo all'attuazione del fondo nazionale complementare di cui all'art. 1 comma 2, lett. A, punto 3 del Decreto-Legge 6 maggio 2021 n. 59

tra

UPSA e CDP Venture Capital SGR S.p.A.

CDP Venture Capital Sgr

UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALI

E

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 26 LUGLIO 2022

Il presente Addendum alla Convenzione è concluso da e tra:

UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALI della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, rappresentato dal dott. Antonio Bartoloni, in qualità di Capo dell'Ufficio (di seguito, l'"**Ufficio**");

e

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., rappresentata dal dott. Emanuele Alberto Levi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale (di seguito, "**CDP VC**" o la "**SGR**" e, unitamente all'Ufficio, le "Parti").

CONSIDERATA la Convenzione, sottoscritta in data 26 luglio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la SGR, in attuazione delle previsioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 29 marzo 2022, per la costituzione e gestione di un Fondo chiuso di co-investimento finalizzato a sostenere imprese dell'industria spaziale e aerospaziale dalle fasi di incubazione/accelerazione a quelle di crescita, attraverso vari strumenti di supporto e di investimento nel capitale di rischio;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, con cui è stata disposta l'istituzione di una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini "*dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, che ha dato esecuzione alla suddetta disposizione legislativa ed ha istituito l'Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali quale struttura generale all'interno dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2, con il quale il "*Ministero dello sviluppo economico*" ha assunto la denominazione di "*Ministero delle imprese e del made in Italy*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2022, recante la delega delle funzioni al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7, nonché le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Ministro, per l'esercizio delle funzioni, si avvale dell'Ufficio per le

politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 relativo ad "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2023*", con cui le risorse di cui al capitolo 926 "*Fondo complementare PNRR – tecnologie satellitari ed economia spaziale*" sono state trasferite dal CdR 12 "*Innovazione tecnologica e trasformazione digitale*" al CdR 21 "*Politiche spaziali ed aerospaziali*";

VISTA la nota del 27 gennaio 2023 acquisita con prot. UPSA-A-76 del 2 febbraio 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, con cui è stato comunicato al Dipartimento della trasformazione digitale e al Servizio centrale del PNRR del MEF, il proprio assenso alla presa in carico dell'Investimento 4 - M1C2.I4 "*Tecnologie satellitari ed economia spaziale*", nell'ambito delle risorse del PNRR e PNC, acconsentendo altresì alla modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernente "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Bartoloni l'incarico di Capo dell'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2024 con visto n. 1948;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 870-874, che ha riprogrammato lo stanziamento delle risorse assegnate al fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e s.m.i., a valere sul capitolo 926 del CR21 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimodulandole come segue: per il 2025 € 101.930.799,00, per 2026 € 92.230.171,00, per il 2027 € 48.540.242,00, per il 2028 € 48.540.242,00, per il 2029 € 48.540.242,00 e per il 2030 € 48.540.244,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2026 concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 marzo 2026, n. 623, come recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m-quinquies, e l'articolo 24-quinquies, concernenti l'istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali;

RITENUTO che con il presente Addendum le Parti intendono apportare talune modifiche alla Convenzione;

CONSIDERATO che le previsioni della Convenzione non espressamente modificate dal presente Addendum restano pienamente valide ed efficaci tra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO,
che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Addendum,
si conviene quanto segue:

1. Definizioni e Parti.

Salvo ove non specificamente chiarito nel presente Addendum, i termini definiti nell'Addendum sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito nella Convenzione o dal Regolamento di gestione del Fondo. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.
Ai fini dell'applicazione del presente Addendum e del novellato regolamento finanziario, l'Ufficio è subentrato nei diritti e doveri del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, ogni riferimento al Dipartimento ed alla sua sede, contenuto nella Convenzione, nell'Addendum o nel Regolamento, deve intendersi effettuato nei riguardi dell'Ufficio.
Il presente Addendum e le relative modifiche alla Convenzione hanno efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
I VISTI sopra estesi integrano quelli contenuti nel testo della Convenzione.

2. Modifiche all'art. 2 della Convenzione ("Finalità e oggetto")

1. Con riferimento all'art. 2, co. 1, della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di eliminare le parole "*di co-investimento*".
2. Con riferimento all'art. 2, co. 2, della Convenzione, le Parti, di comune accordo, sostituiscono la parola "*2025*" con la parola "*2030*".
3. Con riferimento all'art. 2, co.5, della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di aggiungere dopo le parole "*Regolamento (UE) 2020/852*", il seguente periodo, "*mediante utilizzo della "Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca", di cui alla Guida Operativa per il Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, allegata alla Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22*".

3. Modifiche all'art. 3 della Convenzione ("Obiettivi e ambito di operatività del Fondo")

1. Con riferimento all'art. 3, co. 1 lett. a., della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di eliminare le parole "*in via prevalente*" e, con riferimento all'art. 3, co. 1 lett. b., della Convenzione, stabiliscono di eliminare le parole "*in via residuale*".
2. Con riferimento all'art. 3, co. 2, della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire le parole "*co-investe assieme ai Fondi Principali e"* con la parola "*investe"*.
3. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di eliminare l'art. 3, co. 4, della Convenzione.

4. Modifiche all'art. 5 della Convenzione ("Erogazioni delle risorse da parte dell'Ufficio al Fondo")

1. All'art. 5, co. 3, della Convenzione le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire le parole "*con cadenza annuale*" con le parole "*con riferimento a ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 2*", di eliminare la parola "*a favore*" e di sostituire la parola "*stessa*" con la parola "*medesima*".
2. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di eliminare l'art. 5, co. 4, della Convenzione.

5. Modifiche all'art. 6 della Convenzione ("Commissioni di gestione e di performance")

1. Con riferimento all'art. 6, co. 2, della Convenzione, le Parti di comune accordo stabiliscono di eliminare le parole "*e sulla base delle allocazioni, rispetto ai Fondi Principali, di cui all'art. 5*".
2. Con riferimento all'art. 6, co. 3 della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire l'intero comma 3, con il seguente periodo: "*Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, resta inteso che:*

   (x) la struttura della Commissione di Gestione, come rappresentata al paragrafo 10.1 a) del Regolamento trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2025, trovando invece applicazione per il periodo antecedente la struttura indicata nella precedente versione del Regolamento approvata dal

Consiglio di Amministrazione della SGR in data 27 luglio 2022;

(y) l'ammontare complessivo della Commissione di gestione nel corso dell'intera durata del Fondo (ivi incluse eventuali estensioni) non potrà eccedere il 14% (quattordici per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo;

(z) a partire dalla data in cui viene costituita la pluralità formale dei partecipanti al Fondo, la SGR avrà diritto a prelevare dal Fondo un importo pari alla Commissione di Gestione calcolata sul totale degli Importi Sottoscritti dagli Investitori in questione (diversi dall'Ufficio, gli "Investitori Successivi") applicando la percentuale di Commissione di Gestione applicabile al Closing Successivo rilevante, per il periodo dalla Data del Primo Closing sino alla data del Closing Successivo rilevante (in relazione al quale il Fondo ha già pagato la Commissione di Gestione).

Si precisa, inoltre, che il dato del Capitale Investito utilizzato ai fini del calcolo della commissione di gestione si intende al netto delle vendite, delle restituzioni di capitale da parte delle società target/OICR in portafoglio e delle cancellazioni (write off) degli asset in portafoglio".

3. Con riferimento all'art. 6, co. 4 della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire le parole "*e attinta*" con le parole "*ed è prelevata*"

6. Modifiche all'art. 7 della Convenzione ("Durata della Convenzione, risoluzione e recesso")

1. Con riferimento all'art. 7, co. 1, della Convenzione, le Parti, di comune accordo, stabiliscono di eliminare le parole "*pari alla durata dei Fondi Principali e in ogni caso*".
2. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire l'art. 7, co.3, lett. a) con il seguente periodo "*mancato rispetto da parte di CDP VC della strategia d'investimento e delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 11 della presente Convenzione, nonché del Regolamento"* e di sostituire l'ultimo capoverso dell'art. 7, co. 3, con il seguente periodo "*Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Ufficio di procedere alla risoluzione in caso di grave inosservanza da parte di CDP VC di quanto previsto nella presente Convenzione o di mancato rispetto e/o applicazione del Regolamento del Fondo*".

7. Modifiche all'art. 10 della Convenzione ("Governance del Fondo")

1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di modificare l'art. 10, co. 2 e 3, della Convenzione come segue "2. *In qualità di investitore principale, l'Ufficio avrà diritto a designare un proprio rappresentante che parteciperà al Comitato Investimenti del Fondo, quale organo consultivo a supporto dell'organo deliberante della SGR, che adotta pareri obbligatori ma non vincolanti sulle Operazioni di Investimento e di Disinvestimento del Fondo.*

3. In qualità di investitore principale, inoltre, l'Ufficio avrà diritto a designare un "Rappresentante del Fondo" che sarà chiamato a rilasciare il proprio parere in relazione alle seguenti fattispecie:

(a) operazioni di investimento in conflitto di interessi che interessino anche il Fondo e

(b) la prosecuzione delle attività di investimento e disinvestimento da parte di CDP VC in caso di situazione di blocco del Fondo.

Si chiarisce altresì che, ove il Fondo raccolga ulteriori commitment da investitori diversi dall'Investitore principale, sarà costituito un Advisory Board del Fondo, quale organo collegiale e consultivo del Fondo, del quale sarà membro di diritto il Rappresentante del Fondo unitamente ai membri designati dagli investitori terzi aventi diritto ai sensi del Regolamento del Fondo. Il Rappresentante del Fondo o l'Advisory Board (ove istituito) sarà inoltre chiamato ad esprimere un parere favorevole, preventivo e vincolante nei casi previsti dal Regolamento e dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente (ad es. politica aziendale in materia di conflitti di interessi e asset allocation)".
2. Con riferimento all'art. 10, co. 4, della Convenzione le Parti, di comune accordo, stabiliscono di introdurre dopo le parole "*il Rappresentante del Fondo*", le parole "e *il membro designato in Comitato Investimenti";* le Parti, parimenti, stabiliscono di eliminare le parole *"e i Rappresentanti Tecnici"*.
3. Con riferimento all'art. 10, co. 5, della Convenzione le Parti, di comune accordo, stabiliscono di sostituire le parole "*si avvarrà*" con le parole "*potrà avvalersi*" e, altresì, di sostituire le parole "*anche della consulenza tecnica specialistica dei Rappresentanti Tecnici, eventualmente con il supporto delle rispettive organizzazioni, con le modalità indicate al successivo comma 6*" con le parole "*di un Rappresentante*

Tecnico nominato dall'Ufficio su indicazione dell'Agenzia spaziale italiana, scelto esclusivamente all'interno del personale dell'organizzazione in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di comprovate competenze tecniche sull'industria e le tecnologie spaziali e aerospaziali, senza diritto ad alcuna remunerazione, in carica per tutta la durata della Convenzione, salva la facoltà per l'Ufficio di sostituirlo".

4. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di modificare l'art. 10, co. 6 e 7, della Convenzione come segue: "*6. In adempimento al comma 5 del presente articolo, previa definizione delle specifiche modalità operative, il Rappresentante Tecnico, ove richiesto, rilascerà per ciascun investimento in Imprese un parere scritto non vincolante di natura tecnica in relazione alle tecnologie di rilievo nell'ambito della specifica opportunità di investimento, nei modi e nei tempi da definirsi con CDP VC e, in ogni caso, in tempo utile per l'inclusione di tale parere nella presentazione dell'opportunità di investimento nelle opportune sedi decisionali di CDP VC, secondo la calendarizzazione delle riunioni predisposta da CDP VC. Resta comunque inteso che: (i) il parere rilasciato dal Rappresentante Tecnico non potrà in nessun caso costituire un giudizio di merito sull'investimento; (ii) in caso di omesso parere CDP VC potrà procedere ugualmente con l'operazione; (iii) il rilascio del parere e attività ad esso connesse non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, oneri o rimborso a favore del Rappresentante Tecnico o a favore dell'ente di provenienza, né a ulteriori oneri gravanti sul Fondo o sulla finanza pubblica. Il Rappresentante Tecnico avrà l'obbligo di dichiarare eventuali conflitti di interessi e in quel caso dovrà astenersi dal rendere il parere.*

7. Per assicurare gli obiettivi di cui a questa Convenzione, l'Ufficio e CDP VC potranno stipulare ulteriori accordi bilaterali con ASI, ove necessario, al fine di definire le modalità di collaborazione legate alle attività di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, nonché a ulteriori ambiti che ritengano opportuni per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. Resta inteso che tali accordi non potranno comportare ulteriori oneri gravanti sul Fondo o sulla finanza pubblica".

8. Modifiche all'art. 11 della Convenzione ("Disposizioni Particolari")

1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di modificare l'art. 11, co. 1, della Convenzione come segue: "*CDP VC farà in modo che il team di investimento del Fondo abbia una composizione adeguata alle attività da svolgere e in linea con gli standard di mercato per fondi con strategia di investimento e dimensioni analoghe, sia in termini di esperienza nel venture capital e nel settore di investimento, che in numero di risorse dedicate. Al riguardo, CDP VC invierà al Rappresentante del Fondo una comunicazione inerente il Responsabile del Fondo, unitamente al curriculum vitae*".

2. Le Parti, di comune accordo stabiliscono di modificare l'art. 11, co. 2, della Convenzione come segue: "*Con riferimento al co-investimento con il Fondo "Technology Transfer – Comparto Diretto", CDP VC ha istituito una NewCo per la realizzazione di investimenti in relazione al Polo di trasferimento tecnologico relativo all'ambito aerospazio. CDP VC si impegna altresì a fare in modo che, entro il termine di durata del Fondo, l'attività del Fondo in co-investimento con tale Fondo "Technology Transfer – Comparto Diretto" abbia attratto investimenti di soggetti terzi in un rapporto totale di almeno 1:1 rispetto alle risorse co-investite dal Fondo. A tal fine, rileveranno le risorse investite da terzi (i) sia direttamente nelle Imprese entro i 5 anni successivi all'investimento nelle medesime da parte del Fondo, anche per il tramite di NewCo (ii) sia nel capitale delle NewCo, senza limiti temporali*".

3. Le Parti, di comune accordo stabiliscono di eliminare l'art. 11, co. 3, della Convenzione.

9. Modifiche all'art. 15 della Convenzione ("Comunicazioni")

1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono di modificare l'art. 15, della Convenzione come segue: "*Le notifiche, comunicazioni e trasmissioni di documenti fra le Parti devono essere effettuate a mezzo PEC e/o e-mail, agli indirizzi dei seguenti uffici referenti per le medesime Parti:*

*Per l'**UFFICIO:***
Via Molise, n. 2, Roma
segreteriaupsa@governo.it
ufficiopolitichespaziali@pec.governo.it

CDP Venture Capital Sgr

*Per **CDP VC:***
Via Alessandria, n. 220, Roma
ir@cdpventurecapital.it
cdpventurecapital@pec.cdpventurecapital.it

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato".

ALLEGATO

1. Testo aggiornato della Convenzione

Per l'**Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali** della Presidenza del Consiglio dei ministri

Data:

Il **Capo dell'Ufficio**
Dott. Antonio Bartoloni

Antonio Bartoloni
18-06-2026 | 17:34:07 CEST

Per **CDP Venture Capital Sgr S.p.A.**

Data:

Il **Amministratore Delegato** e **Direttore Generale**
Emanuele Alberto Levi

Firmato digitalmente da: EMANUELE ALBERTO LEVI
Data: 19/06/2026 15:54:27

CDP Venture Capital Sgr

ALLEGATO 1
TESTO AGGIORNATO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A PUNTO 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021 N. 59

Tra

Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, Via Molise, 2, C.F.: 80188230587, in persona del Capo *Ufficio pro tempore*, Dott. Antonio Bartoloni, in qualità di legale rappresentante dell'Ufficio (d'ora in avanti anche l'"**Ufficio**")

e

CDP Venture Capital Sgr S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandria, n. 220, C.F. 08480100018, in persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, Dott. Emanuele Alberto Levi, in qualità di legale rappresentante (d'ora in avanti anche la "**SGR**" o "**CDP VC**" e, unitamente all'Ufficio, le "**Parti**")

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni*";
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante "*Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137*";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana*", così come modificato e integrato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*" e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021, recante integrazione alla delega di funzioni al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dott. Vittorio Colao, con riferimento al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2018, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, individua l'Ufficio del Consigliere militare quale struttura responsabile delle attività di

supporto, coordinamento e segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;
VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2019, recante gli "*Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale*";
VISTO il documento del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2019, recante la "*Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio*", che individua, tra gli obiettivi strategici da perseguire, la tutela della sicurezza nazionale anche attraverso lo spazio, garantendo l'accesso e l'uso delle relative capacità in ogni situazione, nonché lo sviluppo di iniziative private nel settore spaziale (upstream, midstream e downstream) in coerenza con i preminenti interessi del Paese;
VISTO che con la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato definitivamente approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia che, nell'ambito della Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Componente 2: Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel Sistema Produttivo, prevede l'Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) include nell'ambito dell'Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale, diverse linee d'azione: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy, e che le risorse stanziate dal PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per queste linee di intervento, nella complessiva misura di 1,487 miliardi di euro;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 3, che ha destinato 800 milioni agli interventi in ambito spaziale complementari a quelli finanziati con il PNRR;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e, in particolare è stato istituito, per l'anno 2022, il centro di responsabilità 1 "*Segretariato generale*" il capitolo 951 "*Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo complementare PNRR - Tecnologie satellitari ed economia spaziale*";
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";
VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 il quale prevede, tra le ipotesi disciplinate dall'art. 59 (3) (c), la possibilità di *affidare i compiti di attuazione di uno strumento finanziario a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni ivi previste*.
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*», e, in particolare, dal comma 7 *decies* dell'articolo 10, come introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in sede di conversione in legge con la legge 79 del 29 giugno 2022, ai sensi del quale "*Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della*

Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la comunicazione della Commissione Europea recante gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" (2021/C 508/01);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea recante gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" (2021/C 508/01);

VISTO il Decreto MISE del 27 giugno 2019 recante "*Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital*" e segnatamente l'Art. 4 del medesimo recante "*Intervento a condizioni di mercato del Fondo di sostegno al venture capital*";

VISTO l'Accordo quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 23 dicembre 2021, e in particolare gli articoli 3, 4 e 8, che individuano le Amministrazioni titolari degli interventi quali destinatarie delle attività di supporto tecnico operativo, nonché destinatarie delle prestazioni delle attività di gestione di fondi oggetto dell'Accordo;

CONSIDERATO che l'Accordo quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 23 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, al numero 165, disciplina le modalità attraverso le quali avvalersi del supporto tecnico, amministrativo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per l'attuazione di alcune progettualità PNRR;

CONSIDERATO che la CDP Venture Capital Sgr S.p.A. è una società indirettamente controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e che possiede i requisiti necessari di cui avvalersi per la gestione dei fondi per l'attuazione di alcune progettualità PNRR;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 2022, con il quale sono stati assegnati alla CDP Venture Capital Sgr S.p.A. euro 10.000.000,00 (*diecimilioni/00*) per l'anno 2022, euro 35.000.000,00 (*trentacinquemilioni/00*) per l'anno 2023, euro 28.000.000,00 (*ventottomilioni/00*) per l'anno 2024, euro 17.000.000,00 (*diciassettemilioni/00*) per l'anno 2025, per un importo complessivo di euro 90.000.000,00 (*novantamilioni/00*), al fine di garantire, attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e la CDP Venture Capital Sgr S.p.A., il finanziamento di strumenti di supporto e investimento in aziende innovative operanti

nell'industria aerospaziale, con particolare riguardo allo sviluppo di un ecosistema di servizi e tecnologie basati su dati di osservazione della Terra o che utilizzino infrastrutture spaziali, come indicato nella linea di investimento PNRR "*Osservazione della Terra*" che prevede azioni a favore delle attività di incubazione per tecnologie e applicazioni indirizzate all'osservazione della Terra.

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 18 luglio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*decies* del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, come introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in sede di conversione in legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con cui è stata disposta l'istituzione di una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini "*dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, che ha dato esecuzione alla suddetta disposizione legislativa ed ha istituito l'Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali quale struttura generale all'interno dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2, con il quale il "*Ministero dello sviluppo economico*" ha assunto la denominazione di "*Ministero delle imprese e del made in Italy*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2022, recante la delega delle funzioni al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7, nonché le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Ministro, per l'esercizio delle funzioni, si avvale dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 relativo ad "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2023*", con cui le risorse di cui al capitolo 926 "*Fondo complementare PNRR – tecnologie satellitari ed economia spaziale*" sono state trasferite dal CdR 12 "*Innovazione tecnologica e trasformazione digitale*" al CdR 21 "*Politiche spaziali ed aerospaziali*";

VISTA la nota del 27 gennaio 2023 acquisita con prot UPSA-A-76 del 2 febbraio 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, con cui è stato comunicato al Dipartimento della trasformazione digitale e al Servizio centrale del PNRR del MEF, il proprio assenso alla presa in carico dell'Investimento 4 - M1C2.I4 "*Tecnologie satellitari ed economia spaziale*", nell'ambito delle risorse del PNRR e PNC, acconsentendo altresì alla modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernente "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2024, con il quale è

stato conferito al dott. Antonio Bartoloni l'incarico di Capo dell'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2024 con visto n. 1948;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 870-874, che ha riprogrammato lo stanziamento delle risorse assegnate al fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e s.m.i., a valere sul capitolo 926 del CR21 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimodulandole come segue: per il 2025 € 101.930.799,00, per 2026 € 92.230.171,00, per il 2027 € 48.540.242,00, per il 2028 € 48.540.242,00, per il 2029 € 48.540.242,00 e per il 2030 € 48.540.244,00;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;
VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2026 concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 marzo 2026, n. 623, come recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m-quinquies, e l'articolo 24-quinquies, concernenti l'istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce comunque parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione, si conviene quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Fatto salvo il caso in cui il contesto non richieda una diversa interpretazione, sono adottate ai fini della presente Convenzione le definizioni indicate nell'art. 2 del Regolamento di cui all'Allegato A, con un rinvio fisso a quest'ultimo.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra l'Ufficio e CDP VC per la costituzione e gestione di un Fondo chiuso (il Fondo) finalizzato a sostenere imprese dell'industria spaziale e aerospaziale dalle fasi di incubazione/accelerazione a quelle di crescita, attraverso vari strumenti di supporto e di investimento nel capitale di rischio.
2. Il Fondo, in particolare, è rivolto al sostegno di un ecosistema di servizi e tecnologie basati su dati di osservazione della Terra o che utilizzino infrastrutture spaziali, come indicato con la linea di investimento 4.2 "*Osservazione della Terra*" della Misura 1 Componente 2 e con particolare riferimento al supporto delle azioni di incubazione per tecnologie e applicazioni indirizzate all'osservazione della Terra. Il Fondo avrà una dotazione di euro 90.000.000,00 (*novanta milioni/00*), a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 2 lett. a punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, così ripartiti:
    - per l'anno 2022: euro 10.000.000,00 (*dieci milioni/00*);
    - per l'anno 2023: euro 35.000.000,00 (*trentacinque milioni/00*);
    - per l'anno 2024: euro 28.000.000,00 (*ventotto milioni/00*);
    - per l'anno 2030: euro 17.000.000,00 (*diciassette milioni/00*).

   Successivamente all'erogazione delle risorse da parte dell'Ufficio, le stesse potranno essere destinate per investimenti da parte del Fondo anche oltre il termine del 30 giugno 2026 e fino alla durata della Convenzione prevista dall'art. 7, secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento di cui all'Allegato A e consentite dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

3. Costituisce parte integrante della presente Convenzione l'Allegato A recante il Regolamento del Fondo.
4. La SGR gestirà il Fondo nel rispetto della comunicazione della Commissione europea concernente gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" (2021/C 508/01) e della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
5. Gli investimenti delle risorse di cui alla presente Convenzione saranno condotti da CDP VC nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, mediante utilizzo della "*Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca*", di cui alla Guida Operativa per il Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, allegata alla Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22.
6. CDP VC si adopererà affinché venga data adeguata visibilità all'utilizzo di risorse afferenti al c.d. "*Piano nazionale per gli investimenti complementari*".

Art. 3 Obiettivi e ambito di operatività del Fondo

1. Il Fondo investirà esclusivamente nell'industria spaziale e aerospaziale. In particolare, investirà:
   (a). nel segmento "*downstream*", intendendosi per tale il segmento che include prodotti e servizi di imprese che basano il proprio funzionamento sull'utilizzo ed elaborazione di dati provenienti dalle infrastrutture spaziali;
   (b). nel segmento "*upstream*", intendendosi per tale il segmento che include prodotti e servizi che sono collocati nello spazio, ovvero, direttamente abilitanti al collocamento di prodotti e servizi nello spazio.
2. Il Fondo investe secondo i criteri previsti dalla presente Convenzione e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento, eventualmente anche tramite veicoli di scopo (quali ad esempio NewCo) nei seguenti destinatari finali:
   (a). Imprese attive in ambito spaziale e aerospaziale;
   (b). Schemi di Investimento, che investono in imprese attive in ambito spaziale e aerospaziale.
3. Il Fondo potrà investire in un'Impresa Holding solo a condizione che quest'ultima impieghi integralmente le risorse rinvenienti da tale investimento in favore di un'impresa venture controllata che operi nei segmenti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. [ABROGATO]
5. Il Fondo investirà attraverso gli strumenti finanziari tipici per l'investimento nel capitale di rischio delle imprese o nei fondi chiusi di investimento, come dettagliato all'art. 3.2.2 del Regolamento.

Art. 4 Modalità di intervento, gestione, attuazione e rendicontazione del Fondo

1. Il Fondo sarà istituito da CDP VC e gestito dalla medesima in piena indipendenza, conformemente al "*test dell'operatore in un'economia di mercato*" e nel rispetto del principio del *pari passu*.
2. CDP VC utilizza ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i propri presidi organizzativi e di *governance*. Il Fondo è regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari, così come previsto nel Regolamento.
3. Nell'ambito degli organi di gestione del Fondo è assicurata la presenza di personale con le esperienze e professionalità necessarie alla gestione del Fondo e alle attività di investimento in tutti i loro aspetti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Ai fini della gestione, attuazione e rendicontazione del Fondo, CDP VC redige i seguenti

documenti contabili:

(a). il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote del Fondo e le operazioni relative alla gestione;

(b). la relazione annuale relativa alla gestione del Fondo, che sarà messa a disposizione entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio annuale, ovvero, del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

(c). una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, che sarà messa a disposizione entro 2 mesi dalla fine di ogni semestre;

(d). un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote del Fondo e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote del Fondo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

5. CDP VC si impegna a:

(a). produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i modelli delle relazioni di cui ai punti (b), (c) e (d) del precedente comma. L'Ufficio potrà comunicare a CDP VC eventuali richieste di integrazione delle informazioni contenute nei modelli trasmessi, ove ritenuto necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 59/2021, convertito in L. 101/2021, e al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021 e s.m.i.;

(b). rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo alla disciplina del Codice Unico di Progetto (CUP), riportandone l'indicazione nei documenti di cui al comma 4;

(c). assicurare la completa tracciabilità delle risorse investite dal Fondo nei destinatari finali di cui al precedente Articolo 3, comma 2 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR anche sulla base dei propri ordinamenti interni;

(d). adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi sostenuti con risorse pubbliche;

(e). supportare l'Ufficio nella trasmissione, con cadenza periodica e tramite il sistema informativo REGIS, dei dati di monitoraggio finanziario e procedurale collegati all'esecuzione del Fondo.

Art. 5 Erogazioni delle risorse da parte dell'Ufficio al Fondo

1. L'Ufficio, a seguito dell'espletamento dei previsti controlli di legittimità sulla presente Convenzione da parte degli organi competenti, sulla base della normativa applicabile e tenuto conto delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, provvederà al versamento delle *tranche* annuali, su richiesta di CDP VC e in base alle modalità previste nel Regolamento.
2. Le erogazioni disposte dall'Ufficio in favore del Fondo sono destinate a coprire le voci di costo previste dall'art. 8 e, ove non già a carico dei destinatari finali di cui all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione, dall'art. 10 del Regolamento, tra le quali:
   - operazioni di investimento, inclusi i relativi costi;
   - i costi e le spese sostenute dal Fondo in relazione ad operazioni di disinvestimento;
   - relativamente agli investimenti negli Schemi di Investimento, i versamenti a carico del Fondo a valere sugli importi sottoscritti in tali Schemi di Investimento;
   - le spese di istituzione;
   - la commissione di gestione;
   - altre obbligazioni a carico del Fondo.
3. Il versamento delle somme sarà effettuato, con riferimento a ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 2, in unica soluzione, ferma restando la facoltà di CDP VC di richiedere

il versamento in più soluzioni nel corso della medesima annualità, in funzione delle esigenze finanziarie del Fondo.

4. [ABROGATO]

Art. 6 Commissioni di gestione e di performance

1. Per la gestione delle risorse del Fondo, l'Ufficio corrisponderà a CDP VC una commissione di gestione annua e una commissione di *performance* calcolata e dovuta secondo le modalità previste nel Regolamento.
2. Le commissioni di gestione annue sono coperte dalle erogazioni disposte a favore del Fondo e pertanto non costituiscono ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tali commissioni di gestione annue saranno calcolate come indicato nel Regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, resta inteso che:
   (x) la struttura della Commissione di Gestione, come rappresentata al paragrafo 10.1 a) del Regolamento, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2025, trovando invece applicazione per il periodo antecedente la struttura indicata nella precedente versione del Regolamento approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 27 luglio 2022;
   (y) l'ammontare complessivo della Commissione di gestione nel corso dell'intera durata del Fondo (ivi incluse eventuali estensioni) non potrà eccedere il 14% (*quattordici per cento*) dell'Ammontare Totale del Fondo;
   (z) a partire dalla data in cui viene costituita la pluralità formale dei partecipanti al Fondo, la SGR avrà diritto a prelevare dal Fondo un importo pari alla Commissione di Gestione calcolata sul totale degli Importi Sottoscritti dagli Investitori in questione (diversi dall'Ufficio, gli "*Investitori Successivi*") applicando la percentuale di Commissione di Gestione applicabile al *Closing* Successivo rilevante, per il periodo dalla data del Primo Closing sino alla data del *Closing* Successivo rilevante (in relazione al quale il Fondo ha già pagato la Commissione di Gestione).
   Si precisa, inoltre, che il dato del Capitale Investito utilizzato ai fini del calcolo della commissione di gestione si intende al netto delle vendite, delle restituzioni di capitale da parte delle società *target*/OICR in portafoglio e delle cancellazioni (*write off*) degli *asset* in portafoglio.
4. La commissione di performance è calcolata come indicato nel Regolamento ed è in ogni caso dovuta solo nella misura in cui il Fondo genera plusvalenze ed è prelevata da queste ultime. Pertanto, non grava in nessun caso sulle risorse dell'Ufficio conferite per l'investimento nel Fondo e non costituisce un ulteriore onere per la finanza pubblica.

Art. 7 Durata della Convenzione, risoluzione e recesso

1. La presente Convenzione ha una durata non superiore a 15 anni dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. L'efficacia della Convenzione è in ogni caso subordinata al positivo esito dei controlli preventivi di legittimità eseguiti da parte degli organi di controllo competenti.
3. L'Ufficio potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, la presente Convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o via posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
   a) mancato rispetto da parte di CDP VC della strategia d'investimento e delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 11 della presente Convenzione, nonché del Regolamento;
   b) violazioni da parte di CDP VC nell'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 della presente Convenzione;

   Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Ufficio di procedere alla risoluzione in caso di grave inosservanza da parte di CDP VC di quanto previsto nella presente Convenzione o di mancato rispetto e/o applicazione del Regolamento del Fondo.

4. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto dalla presente Convenzione o dal Regolamento che non comportino la risoluzione di diritto ai sensi del comma precedente, ciascuna delle parti potrà notificare una contestazione scritta all'altra parte con l'invito a provvedere alla rimozione di eventuali fattori ostativi all'attuazione del Fondo entro un termine massimo di 60 giorni a far data dal ricevimento della contestazione operata dall'altra parte. In difetto la parte interessata potrà invocare l'inadempimento con conseguente richiesta di risoluzione della Convenzione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3 e 4 del presente articolo, salvo diverso accordo tra le Parti, si determineranno i seguenti effetti, salvo richiesta di maggior danno da parte dell'Ufficio:
   (i) l'interruzione delle attività di investimento da parte di CDP VC, senza pregiudizio per gli investimenti già perfezionati e/o rispetto ai quali siano stati sottoscritti accordi vincolanti per il perfezionamento; e
   (ii) la restituzione delle risorse sottoscritte e non ancora richiamate da CDP VC e/o impegnate per gli investimenti di cui al precedente punto (i), al netto dei costi e oneri di gestione fino al termine di durata del Fondo.
6. Costituiscono cause di recesso per giusta causa, che non comportano responsabilità della parte recedente, le sopravvenienze normative che non consentano all'Ufficio la prosecuzione dell'Investimento alle condizioni stabilite nella presente Convenzione. Anche nel caso di recesso per giusta causa saranno applicabili le disposizioni di cui al presente articolo 7, comma 5 della presente Convenzione.
7. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile ("causa di forza maggiore") al di fuori della volontà delle parti, che impedisca a una di loro di assolvere gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, la parte coinvolta nell'evento deve informare l'altra senza indugio mediante avviso scritto indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

Art. 8 Riutilizzo delle risorse erogate al Fondo

1. Le risorse derivanti da operazioni di disinvestimento del Fondo, durante la durata della presente Convenzione, possono essere riutilizzate da CDP VC per successivi investimenti del Fondo secondo le modalità, obiettivi e nei limiti previsti dalla presente Convenzione e dal Regolamento.

Art. 9 Modalità di restituzione delle risorse all'Ufficio

1. Alla scadenza della presente Convenzione le risorse del Fondo derivanti dalla liquidazione del medesimo sono restituite all'Ufficio sulla base della normativa applicabile e con le modalità indicate nel Regolamento.
2. I proventi saranno restituiti da CDP VC all'Ufficio secondo le modalità indicate dallo stesso Ufficio con successivo provvedimento, e sulla base di quanto previsto dal Regolamento.
3. Al termine della durata del Fondo, CDP VC produrrà la documentazione contabile relativa alle attività di liquidazione del Fondo, come previsto dalla normativa applicabile e dall'art. 13 del Regolamento.

Art. 10 Governance del Fondo

1. CDP VC garantisce all'Ufficio che quest'ultimo sarà l'Investitore principale del Fondo.
2. In qualità di Investitore principale, l'Ufficio avrà diritto a designare un proprio rappresentante che parteciperà al Comitato Investimenti del Fondo, quale organo consultivo a supporto dell'organo deliberante della SGR, che adotta pareri obbligatori ma non vincolanti sulle Operazioni di Investimento e di Disinvestimento del Fondo.
3. In qualità di investitore principale, inoltre, l'Ufficio avrà diritto a designare un "*Rappresentante del Fondo*" che sarà chiamato a rilasciare il proprio parere in relazione alle seguenti fattispecie:
   (a) operazioni di investimento in conflitto di interessi che interessino anche il Fondo;

(b) la prosecuzione delle attività di investimento e disinvestimento da parte di CDP VC in caso di situazione di blocco del Fondo.

Si chiarisce altresì che, ove il Fondo raccolga ulteriori *commitment* da investitori diversi dall'Investitore principale, sarà costituito un *Advisory Board* del Fondo, quale organo collegiale e consultivo del Fondo, del quale sarà membro di diritto il Rappresentante del Fondo unitamente ai membri designati dagli investitori terzi aventi diritto ai sensi del Regolamento del Fondo. Il Rappresentante del Fondo o l'*Advisory Board* (ove istituito) sarà inoltre chiamato ad esprimere un parere favorevole, preventivo e vincolante nei casi previsti dal Regolamento e dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente (ad es. politica aziendale in materia di conflitti di interessi e *asset allocation*).

4. Il Rappresentante del Fondo e il membro designato in Comitato Investimenti saranno in carica per tutta la durata della Convenzione, salva la facoltà per l'Ufficio di sostituirli.
5. Ferma restando l'autonomia decisionale di CDP VC e le prerogative dei rispettivi organi interni riguardo al processo decisionale di investimento, CDP VC potrà avvalersi, a supporto dei *team* di investimento in relazione alle attività di *due diligence* relative alle operazioni di investimento in Imprese che interessano il Fondo, di un Rappresentante Tecnico nominato dall'Ufficio su indicazione dell'Agenzia spaziale italiana, scelto esclusivamente all'interno del personale dell'organizzazione in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di comprovate competenze tecniche sull'industria e le tecnologie spaziali e aerospaziali, senza diritto ad alcuna remunerazione, in carica per tutta la durata della Convenzione, salva la facoltà per l'Ufficio di sostituirlo.
6. In adempimento al comma 5 del presente articolo, previa definizione delle specifiche modalità operative, il Rappresentante Tecnico, ove richiesto, rilascerà per ciascun investimento in Imprese un parere scritto non vincolante di natura tecnica in relazione alle tecnologie di rilievo nell'ambito della specifica opportunità di investimento, nei modi e nei tempi da definirsi con CDP VC e, in ogni caso, in tempo utile per l'inclusione di tale parere nella presentazione dell'opportunità di investimento nelle opportune sedi decisionali di CDP VC, secondo la calendarizzazione delle riunioni predisposta da CDP VC. Resta comunque inteso che: (i) il parere rilasciato dal Rappresentante Tecnico non potrà in nessun caso costituire un giudizio di merito sull'investimento; (ii) in caso di omesso parere CDP VC potrà procedere ugualmente con l'operazione; (iii) il rilascio del parere e attività ad esso connesse non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo, oneri o rimborso a favore del Rappresentante Tecnico o a favore dell'ente di provenienza, né a ulteriori oneri gravanti sul Fondo o sulla finanza pubblica. Il Rappresentante Tecnico avrà l'obbligo di dichiarare eventuali conflitti di interessi e in quel caso dovrà astenersi dal rendere il parere.
7. Per assicurare gli obiettivi di cui a questa Convenzione, l'Ufficio e CDP VC potranno stipulare ulteriori accordi bilaterali con ASI, ove necessario, al fine di definire le modalità di collaborazione legate alle attività di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, nonché a ulteriori ambiti che ritengano opportuni per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. Resta inteso che tali accordi non potranno comportare ulteriori oneri gravanti sul Fondo o sulla finanza pubblica.
8. I meccanismi di funzionamento degli organi di governance del Fondo sono dettagliati nel Regolamento.

Art. 11 Disposizioni particolari

1. CDP VC farà in modo che il *team* di investimento del Fondo abbia una composizione adeguata alle attività da svolgere e in linea con gli standard di mercato per fondi con strategia di investimento e dimensioni analoghe, sia in termini di esperienza nel *venture capital* e nel settore di investimento, che in numero di risorse dedicate. Al riguardo, CDP VC invierà al Rappresentante del Fondo una comunicazione inerente il Responsabile del Fondo, unitamente al *curriculum vitae*.

2. Con riferimento al co-investimento con il Fondo "*Technology Transfer* – Comparto Diretto", CDP VC ha istituito una *NewCo* per la realizzazione di investimenti in relazione al Polo di trasferimento tecnologico relativo all'ambito aerospazio. CDP VC si impegna altresì a fare in modo che, entro il termine di durata del Fondo, l'attività del Fondo in co-investimento con tale Fondo "*Technology Transfer* – Comparto Diretto" abbia attratto investimenti di soggetti terzi in un rapporto totale di almeno 1:1 rispetto alle risorse co-investite dal Fondo. A tal fine, rileveranno le risorse investite da terzi sia: (i) direttamente nelle Imprese entro i 5 anni successivi all'investimento nelle medesime da parte del Fondo, anche per il tramite di NewCo; sia (ii) nel capitale delle NewCo, senza limiti temporali.
3. [ABROGATO]

Art. 12 Conflitti di interesse

1. CDP VC valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, informando l'Ufficio delle valutazioni svolte e delle decisioni assunte.
2. In particolare, eventuali situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi saranno gestite da CDP VC conformemente alla normativa in materia di gestione collettiva del risparmio, alla propria politica interna in materia di gestione dei conflitti di interesse e al Regolamento.

Art. 13 Risoluzione delle controversie

1. La presente Convenzione è regolata e interpretata in conformità con le leggi vigenti. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia espressamente all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 Riservatezza

1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 - *General Data Protection Regulation* ("GDPR").
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi.
3. Le Parti, salvo diverso accordo tra le medesime, manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con la presente Convenzione e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
   a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
   b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
   c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
   d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prevista in virtù di norme di legge o regolamentari, o da disposizioni di autorità.

Art. 15 Comunicazioni

1. Le notifiche, comunicazioni e trasmissioni di documenti fra le Parti devono essere effettuate a mezzo PEC e/o e-mail agli indirizzi dei seguenti uffici referenti per le medesime

Parti:

Per l'Ufficio:
Via Molise, n. 2, Roma
segreteriaupsa@governo.it
ufficiopolitichespaziali@pec.governo.it

Per CDP VC:
Via Alessandria, n. 220, Roma
ir@cdpventurecapital.it
cdpventurecapital@pec.cdpventurecapital.it

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

Art. 16 Modifica della Convenzione e altre previsioni

1. La presente Convenzione, unitamente all'Allegato A (Regolamento), delineano i compiti e le funzioni di CDP VC nell'esercizio delle attività di gestione del Fondo e costituiscono l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla implementazione del Fondo oggetto della Convenzione. In caso di conflitto tra le previsioni del Regolamento e quelle della Convenzione, prevarranno le previsioni della Convenzione.
2. Le modifiche alla presente Convenzione devono essere convenute in forma scritta. Le modifiche al Regolamento saranno effettuabili secondo le modalità ivi previste.
3. Qualora una o più disposizioni stabilite dalla presente Convenzione divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni della presente Convenzione nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
4. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica di leggi, regolamenti e atti amministrativi.
5. La presente Convenzione, comprensiva dei suoi allegati, è stata redatta e firmata in due copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.

Per l'**Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali** della Presidenza del Consiglio dei ministri

Data:

Il **Capo dell'Ufficio**
Dott. Antonio Bartoloni

Antonio Bartoloni
18-06-2026 | 17:34:07 CEST

Per **CDP Venture Capital Sgr S.p.A.**

Data:

L'**Amministratore Delegato** e **Direttore Generale**
Emanuele Alberto Levi

Firmato digitalmente da:
EMANUELE ALBERTO LEVI
Data: 19/06/2026 15:54:28

ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO "ITALIA SPACE VENTURE"

CDP VENTURE CAPITAL SGR -
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.

REGOLAMENTO

di gestione del FIA chiuso riservato denominato

"ITALIA SPACE VENTURE"

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP Venture Capital SGR S.p.A. in data 27 luglio 2022 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2026.

Il presente Regolamento non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia.

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Fondo, denominazione e durata 1
Art. 2 – Definizioni 1
Art. 3 – Scopi e caratteristiche del Fondo 13
Art. 4 – Società di Gestione. 21
Art. 5 – Depositario 22
Art. 6 – Partecipazione al Fondo, sottoscrizione e liberazione delle Quote 23
Art. 7 – Quote e certificati di partecipazione 25
Art. 8 – Versamenti e richiami 26
Art. 9 – Introiti e distribuzioni 33
Art. 10 – Regime delle spese 39
Art. 11 – Calcolo e pubblicità del valore della Quota 43
Art. 12 – Scritture contabili del Fondo e altre comunicazioni verso gli Investitori 43
Art. 13 – Liquidazione del Fondo. Liquidazione anticipata del Fondo. Rimborso finale della Quota alla scadenza del Fondo 44
Art. 14 – Trasferimento delle Quote del Fondo 46
Art. 15 – Advisory Board e conflitto di interessi 47
Art. 16 – Modifiche del Regolamento 47
Art. 17 – Assemblea e determinazioni degli Investitori 48
Art. 18 – Sostituzione della Società di Gestione 50
Art. 19 – Situazioni di Blocco 50
Art. 20 – Limitazione di responsabilità e manleva 51
Art. 21 – Comunicazioni 52
Art. 22 – Revisione legale dei conti 52
Art. 23 – Confidenzialità 53
Art. 24 – Intese particolari 54
Art. 25 – Legge applicabile. Foro competente 55

Art. 1 – Istituzione del Fondo, denominazione e durata

1.1 CDP Venture Capital SGR S.p.A. (o, ai fini del presente regolamento, la **"Società di Gestione"** o anche la **"SGR"**), con sede legale in Roma, via Alessandria 220, ha istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2022, il Fondo di Investimento Alternativo mobiliare italiano di tipo chiuso denominato "*Italia Space Venture*", riservato ad Investitori Professionali, nei limiti di quanto previsto nel presente Regolamento (il "**Fondo**").

1.2 Il termine di durata del Fondo (il "**Termine di Durata**") è fissato in 15 (quindici) anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra la SGR e l'Investitore *Cornerstone*.

1.3 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla scadenza originaria, la Società di Gestione può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, approvare, previo consenso degli Investitori, comprensivo del voto favorevole dell'Investitore *Cornerstone* espresso ai sensi dell'art. 17.2, uno o più periodi di proroga per una durata complessiva non eccedente 36 (trentasei) mesi, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Nel presente Regolamento, i seguenti termini avranno il significato per ciascuno di essi indicato:

Abort Cost:	ha il significato indicato all'art. 10.1 lett. c).
Addendum alla Convenzione:	si intende l'addendum alla Convenzione conclusa tra la SGR e l'Investitore *Cornerstone*.
Affiliato:	si intende: (a) con riferimento ad una persona fisica, il coniuge, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti di I grado, nonché ogni persona giuridica che direttamente o indirettamente sia controllata da tale persona fisica ovvero dal coniuge o da ascendenti o discendenti di I grado di questi, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1) del Codice Civile; (b) con riferimento ad una persona giuridica, ente o persona priva di personalità giuridica, ogni Soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, che sia controllato o sia soggetto a comune controllo con la prima, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1) del Codice Civile, ovvero ogni Soggetto che eserciti direttamente o

indirettamente funzioni di indirizzo e controllo su tale persona anche ai sensi di norme e/o provvedimenti di natura amministrativa.

Amministratore Delegato: indica l'amministratore delegato della Società di Gestione in carica tempo per tempo.

Ammontare Massimo: ha il significato indicato all'art. 6.7.

Ammontare Minimo: ha il significato indicato all'art. 6.7.

Ammontare Target: ha il significato indicato all'art. 6.7.

Ammontare Totale del Fondo: la somma degli Importi Sottoscritti da tutti gli Investitori, rimanendo inteso che in caso di riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo ai sensi dell'art. 8.7.5, ogni riferimento all'Ammontare Totale del Fondo contenuto nel Regolamento dovrà considerarsi riferito al significato originario ovvero all'Ammontare Totale come rettificato in diminuzione, a seconda delle specifiche previsioni. Nel caso in cui non sia esplicitata una specifica disciplina, ogni riferimento all'Ammontare Totale del Fondo dovrà considerarsi riferito al significato originario.

Assemblea: indica l'Assemblea degli Investitori di cui all'art. 17.

Autorità di Vigilanza: indica la Banca d'Italia, la CONSOB e, eventualmente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ogni altra autorità di vigilanza eventualmente competente, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze previste dal TUF e dalle rispettive disposizioni attuative, nonché dalle altre norme applicabili.

Capitale Investito: indica il valore del capitale investito dal Fondo, come da ultima Relazione di gestione approvata;

Capitale Stimato: indica la stima dell'ammontare complessivo degli importi richiamati e richiamabili agli Investitori mediante Richieste di Versamento e utilizzati o utilizzabili dalla SGR al fine di finanziare:

(a). Operazioni di Investimento perfezionate sino al verificarsi di un Evento Risolutivo e relativi costi; e

(b). Operazioni di Investimento rispetto a cui, al verificarsi di un Evento Risolutivo, siano stati sottoscritti accordi vincolanti per il relativo perfezionamento e relativi costi;

(c). la copertura della Commissione di Gestione fino al termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogata;

(d). la copertura di ogni altro costo a carico del Fondo fino al termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogata.

Closing Successivo: ha il significato indicato all'art. 6.8.

Comitato Investimenti: indica il comitato investimenti di cui al successivo art. 4.3.

Commissione di Gestione: ha il significato indicato all'art. 10.1, lett. a).

Commitment: indica, per ciascuno Schema in Portafoglio, l'ammontare complessivo de (i) gli importi sottoscritti dal Fondo in detto Schema; ovvero (ii) il capitale investito, inclusi eventuali pagamenti differiti, per l'acquisto delle quote o strumenti di detto Schema, compreso l'ammontare dei relativi importi richiamabili a valere su tali quote o strumenti alla data dell'acquisto.

Comunicazione di Inadempimento: ha il significato indicato nell'art. 8.7.3.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di Gestione.

Conto di Liquidità: ha il significato indicato nell'art. 8.1.

Conto Performance Fee: ha il significato indicato nell'art. 9.9.

Convenzione: indica la convenzione sottoscritta in data 26 luglio 2022 tra la SGR e l'Investitore *Cornerstone*, ai fini dell'investimento dell'Investitore *Cornerstone* nel Fondo, come tempo per tempo modificata dall'Addendum alla Convenzione.

Costi delle Operazioni: ha il significato indicato all'art. 10.1, lett. c).

Data del Primo Closing: indica la data ultima per il Versamento delle somme richieste dalla Società di Gestione agli Investitori con la prima Richiesta di Versamento inviata in

	connessione al Primo *Closing*.
Data del Closing:	indica la data ultima per il Versamento delle somme richieste dalla Società di Gestione (i) in occasione del Primo *Closing* ovvero (ii) in occasione di un *Closing* Successivo.
Data di Blocco:	ha il significato indicato nell'art. 19.2.
Data di Efficacia:	indica la data di positiva conclusione della procedura per la commercializzazione delle Quote ai sensi dell'art. 43 del TUF oppure, ove detta procedura non sia applicabile, la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Data di Nuova Efficacia:	ha il significato indicato all'art. 18.10.
Data di Pagamento della Commissione di Gestione:	ha il significato indicato all'art. 10.1.
Decreto:	il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015.
Delibera di Riduzione:	ha il significato indicato all'art. 8.8, sez. B.
Depositario:	ha il significato indicato all'art. 5.1.
Dimensione dello Schema:	indica, con riferimento a ciascuno Schema, la somma degli importi sottoscritti dagli investitori in detto Schema.
Dimensione dell'Impresa:	indica, con riferimento a ciascuna Impresa, il controvalore degli Strumenti emessi dalla stessa.
Direttore della Direzione Investimenti Diretti:	indica il soggetto che tempo per tempo ricopre il ruolo di Direttore o Direttrice della "Direzione Investimenti Diretti".
Evento Risolutivo:	indica l'avveramento di un evento di risoluzione e/o di recesso ai sensi della Convenzione.
FIA:	indica gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.
Fondo:	ha il significato indicato all'art. 1.1.

Giorno Lavorativo:	indica qualsiasi giorno lavorativo, escluso comunque il sabato, in cui gli istituti bancari sono aperti per le normali operazioni con il pubblico sulla piazza di Milano e Roma.
Giurisdizioni Embargate:	indica le nazioni o i territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni Internazionali e che hanno portata generale su tale nazione, territorio o governo.
Introiti Allocabili:	ha il significato indicato all'art. 9.2.
Importo Richiamabile:	indica, con riferimento a ciascun Investitore ed in ogni momento, l'importo corrispondente alla differenza tra l'Importo Sottoscritto e la sommatoria dei Versamenti effettuati da parte dell'Investitore a favore del Fondo, incrementato ai sensi dell'art. 8.6 e ridotto ai sensi dell'art. 3.6.4, fermo restando quanto previsto all'artt. 8.8 e 9.4.
Importo Sottoscritto:	indica, con riferimento a ciascun Investitore, l'importo complessivo che lo stesso si è impegnato a versare a favore del Fondo a seguito della sottoscrizione del relativo Modulo di Sottoscrizione.
Imprese:	indica le Imprese *Venture* e le Imprese *Holding*.
Imprese Holding:	indica le imprese che hanno la sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e controllano, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ., un'Impresa *Venture*;
Imprese Venture:	indica: - le NewCo in quanto incubatori di PoC in ambito Industria Spaziale e Aerospaziale cui seguirà lo sviluppo di imprese ad elevato contenuto tecnologico e potenziale di crescita; - le Newco costituite ad hoc per finanziare, sostenere e promuovere programmi di accelerazione nell'ambito Industria Spaziale e Aerospaziale; - le imprese già costituite, con un elevato potenziale di sviluppo, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio

dell'attività (*early stage financing*), di sviluppo del prodotto (*expansion* o *scale up financing*) e di crescita (*late stage*), attive e/o con programmi di sviluppo nell'ambito Industria Spaziale e Aerospaziale;

aventi attività operative e programmi di sviluppo in Italia.

Imprese in Portafoglio: indica le Imprese di cui il Fondo ha acquistato Strumenti attraverso Operazioni di Investimento, anche per il tramite di NewCo.

Inadempimento: ha il significato indicato all'art. 8.7.1.

Industria Spaziale e Aerospaziale: indica i PoC e le imprese la cui attività riguardi e/o risulti connessa e/o strumentale alla produzione di tecnologie (*software* e *hardware*) e servizi direttamente abilitanti alle missioni spaziali; b) produzione di tecnologie (*software* e *hardware*) e servizi per cui dati e informazioni derivanti da attività spaziali e aerospaziali, in particolare da osservazione della terra, costituiscono un elemento fondamentale del prodotto, servizio o modello di business (ovvero un elemento senza il quale il prodotto/impresa perderebbe la sua differenziazione rispetto al resto del mercato);

Introiti: ha il significato indicato all'art. 9.1.

Investimento Primario: ha il significato indicato all'art. 3.2.4.

Investimento Secondario: ha il significato indicato all'art. 3.2.4.

Investitore/i: indica i soggetti partecipanti al Fondo e che abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 6, un Modulo di Sottoscrizione di Quote accettato dalla Società di Gestione.

Investitore Cornerstone / Investitore Principale: indica (*i*) l'Ufficio nonché il diverso soggetto pubblico *pro tempore* incaricato, per il tramite di previsioni normative o regolamentari, della gestione delle risorse destinate alla sottoscrizione di Quote del Fondo; e (*ii)* indica gli Investitori che, anche successivamente al Primo *Closing*, abbiano sottoscritto Quote per almeno Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00). Ciascun Investitore *Cornerstone* manterrà tale qualifica, con le relative prerogative previste dal presente Regolamento, per

	tutta la Durata del Fondo e fintanto che manterrà un numero di Quote non inferiore a 30.0000.000,00. Per chiarezza, tale previsione si intende rispettata anche nel caso in cui l'Investitore sia un intermediario abilitato al servizio di gestione collettiva del risparmio (i.e. un'altra SGR), e sottoscriva in nome e per conto di due o più FIA gestiti, un importo complessivamente almeno pari ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00).
Investitore Inadempiente:	ha il significato indicato all'art. 8.7.3(i).
Investitore Moroso:	ha il significato indicato all'art. 8.7.2(ii).
Investitori Professionali:	indica i clienti professionali di diritto privato, i clienti professionali di diritto pubblico, e coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'artt. 6, commi 2-*quinquies* e 2-sexies, del TUF.
IRR:	indica il tasso composto (con capitalizzazione annua) che rende uguale a zero il valore attuale dei flussi finanziari intercorsi tra il Fondo e gli Investitori calcolato nel rispetto delle seguenti regole convenzionali: (i) ai Versamenti effettuati dagli Investitori viene data decorrenza convenzionale dalla data ultima per il Versamento indicata dalla Società di Gestione nella relativa Richiesta di Versamento; (ii) agli importi distribuiti agli Investitori viene data decorrenza convenzionale dalla data di valuta dei relativi pagamenti disposti dalla Società di Gestione.
LF:	indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare - con le successive modificazioni.
Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente:	ha il significato indicato all'art. 8.7.5, sez. A.
Maggioranza Qualificata:	indica gli Investitori che insieme rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) della somma degli Importi Sottoscritti, con l'esclusione degli Investitori Inadempienti e Investitori Morosi; la

	Maggioranza Qualificata viene espressa attraverso Procedura di Consultazione Scritta, salvo nei casi in cui sia previsto il metodo assembleare dalle previsioni del presente Regolamento.
Maggioranza Semplice:	indica gli Investitori che insieme rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) della somma degli Importi Sottoscritti, con l'esclusione degli Investitori Inadempienti e Investitori Morosi; la Maggioranza Semplice viene espressa attraverso Procedura di Consultazione Scritta, salvo nei casi in cui sia previsto il metodo assembleare dalle previsioni del presente Regolamento.
Modulo di Sottoscrizione:	indica il modulo attraverso il quale gli Investitori sono ammessi al Fondo, secondo le previsioni di cui all'art. 6.2.
NewCo:	indica il veicolo avente forma societaria di investimento e/o co-investimento, creato *ad hoc* per l'investimento in Imprese e/o idee e progetti finalizzati alla costituzione di Imprese.
Nuovo Gestore:	ha il significato indicato all'art. 18.1.
Offerta:	ha il significato indicato all'art. 8.7.4, sez. C.
Operazioni di Disinvestimento:	indica ogni operazione di alienazione, in qualunque forma effettuata da parte del Fondo, degli Strumenti e eventualmente dei Commitment del Fondo.
Operazioni di Investimento:	indica collettivamente le Operazioni di Investimento Iniziali e le Operazioni di Investimento Ulteriori, effettuate dal Fondo anche per il tramite di New-Co. Le Operazioni di investimento in Imprese *Holding* possono essere realizzate solo a condizione che l'Impresa *Holding* impieghi integralmente le risorse rinvenienti da tale investimento in favore dell'Impresa *Venture* controllata.
Operazioni di Investimento Iniziali:	indica le Operazioni di Investimento, qualora l'emittente degli Strumenti stessi non sia già una Impresa in Portafoglio o uno Schema in Portafoglio.
Operazioni di Investimento Ulteriori:	ogni Operazione di Investimento effettuata dal Fondo, qualora l'emittente degli Strumenti stessi sia già una Impresa in Portafoglio o uno Schema in

	Portafoglio. Per chiarezza, si intendono Operazioni di Investimento Ulteriori anche le Operazioni di Investimento nelle Imprese già partecipate da NewCo.
Orientamenti:	ha il significato di cui all'art. 3.2.6
Osservatori:	ha il significato indicato all'art. 4.3.1.
Parti Esonerate:	ha il significato indicato all'art. 20.1.
Periodo di Investimento:	indica il periodo durante il quale possono essere effettuate le Operazioni di Investimento Iniziali che inizia alla Data del Primo *Closing* e termina il 7° (settimo) anniversario dalla Data del Primo *Closing*, fermo restando – in ogni caso – il maggior periodo conseguente all'applicazione della proroga di cui all'art. 8.3 .
Proof of Concept ovvero PoC:	indica il livello di sviluppo di un'impresa che precede l'incorporazione dell'impresa medesima, in cui viene effettuato lo studio di fattibilità del concetto, la valutazione sul trasferimento dei risultati di ricerca e sviluppo in applicazioni innovative, le verifiche sul possibile sfruttamento commerciale della tecnologia, prodotto o processo, anche tramite la registrazione e la vendita dei diritti di proprietà intellettuale. Questo stadio di sviluppo comprende l'approfondimento e verifica della funzionalità tecnica e la profittabilità dei risultati della ricerca, e test di controllo come studi clinici avanzati, attività di prototipazione e incubazione.
Performance Fee:	in ogni momento durante la vita del Fondo, indica gli Introiti Allocabili complessivamente allocati alla Società di Gestione ai sensi del par. 9.6, punto (iii), lett.(x).
Primo Closing:	ha il significato indicato nell'art. 6.7.
Primo Periodo di Sottoscrizione:	indica il periodo decorrente dalla Data di Efficacia e che termina in occasione del Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione, nel corso del quale gli Investitori possono sottoscrivere le Quote in conformità a quanto previsto dall'art. 6.2.
Procedura di Consultazione Scritta:	ha il significato indicato nell'art. 17.2.
Provvedimento:	indica il "Regolamento sulla gestione collettiva del

	risparmio" adottato con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 19 gennaio 2015 e ss. mm. ii.
Quote:	ha il significato indicato all'art. 7.1.1.
Regolamento:	indica il regolamento di gestione del Fondo contenuto nel presente documento.
Relazione Annuale:	ha il significato indicato all'art. 12.1, lett. (ii).
Relazione Semestrale:	ha il significato indicato all'art. 12.1, lett. (iii).
Rendimento Preferenziale:	ha il significato indicato all'art. 9.6, punto (ii).
Responsabile/i del Fondo:	indica ciascun *Senior Partner* del Team di Investimento del Fondo, come individuati dall'Amministratore Delegato nell'ambito dell'organizzazione interna della Società di Gestione.
Richiesta di Versamento:	ha il significato indicato all'art. 8.1.
Sanzioni Internazionali:	indica le sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea, dall'Italia e/o dagli Stati Uniti d'America (USA) con lo scopo di imporre restrizioni all'operatività economica di persone fisiche e/o entità (i.e. persone giuridiche, organizzazioni non-profit, enti non dotati di personalità giuridica – es. trust – fondi di investimento, banche centrali, autorità locali, entità sovranazionali, fondi sovrani, paesi, territori, governi e gruppi). Le Sanzioni Internazionali possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) l'embargo; (ii) il congelamento di fondi e il congelamento di risorse economiche; (iii) il divieto di rilascio del visto o il divieto di viaggio che impedisca l'ingresso nel paese sanzionante; (iv) le misure di divieto settoriali (ad esempio restrizioni alle importazioni o alle esportazioni di determinati beni o tecnologie).
Schemi di Investimento Aerospace o Schemi:	indica gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, in qualsiasi forma costituiti, la cui politica di investimento preveda di destinare il 100% del relativo ammontare totale (al netto dei costi a carico dell'organismo di investimento collettivo) in investimenti di *venture capital* in

	Imprese nell'ambito Industria Spaziale e Aerospaziale e che svolgano la propria attività operativa anche in Italia, indipendentemente dalla sede legale del veicolo e della società di gestione.
Schemi di Investimento in Portafoglio o Schemi in Portafoglio:	gli Schemi di Investimento Aerospace di cui il Fondo ha acquistato Strumenti di cui all'art. 3.2.2 attraverso Operazioni di Investimento.
Situazione di Blocco:	ha il significato indicato all'art. 19.1.
Società di Gestione o SGR:	ha il significato indicato all'art. 1.1.
Società di Revisione:	indica la società incaricata della revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo ai sensi dell'art. 8 del TUF.
Società Target:	indica Imprese e/o progetti e idee finalizzati alla costituzione di Imprese e altre società di *venture capital*.
Soggetto:	indica qualsiasi persona fisica, giuridica o ente privo di personalità giuridica, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società di persone, società in accomandita, società per azioni e società a responsabilità limitata.
Soggetti Contigui:	indica i soggetti che: (i) anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, controllano un Investitore; (ii) possiedono, direttamente o indirettamente, una quota di partecipazione pari o superiore al 50% dell'Investitore; (iii) rivestono la carica di membro dell'organo di amministrazione dell'Investitore; (iv) risultano titolari effettivi e/o esecutori dell'Investitore.
Spese di Istituzione:	indica l'insieme dei costi per spese professionali e di consulenza, nonché di ogni altro genere, che siano state sostenute in relazione all'istituzione del Fondo e alla definizione della relativa documentazione.
Strumenti:	ha il significato indicato all'art. 3.2.2.
Team di Investimento:	indica il *team* di investimento del Fondo disciplinato al successivo art. 4.2.
Termine del Primo Periodo di	indica la data di chiusura del Primo Periodo di

Sottoscrizione:	Sottoscrizione del Fondo come definito all'art. 6.7.
TUF:	indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - con le successive modificazioni e i relativi provvedimenti attuativi.
Ufficio:	indica l'Ufficio per le politiche spaziali ed aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di investitore del Fondo.
Valore Complessivo Netto:	ha il significato indicato all' art. 11.1.
Versamento:	ogni versamento effettuato da un Investitore a valere sul proprio Importo Sottoscritto a seguito di una Richiesta di Versamento.

Le definizioni al singolare includono il plurale e viceversa.

2.2 Interpretazione

Nell'interpretazione del Regolamento si osservano i seguenti criteri generali.

Ove non risulti diversamente dal contesto per:

Anno:	si intende il periodo intercorrente tra un determinato giorno di un anno di calendario e il corrispondente giorno del successivo anno di calendario, essendo inteso che se il periodo decorre dal primo giorno dell'anno, tale periodo termina nell'ultimo giorno del medesimo anno;
Allocazione:	si intende il processo tramite il quale la Società di Gestione destina gli Introiti Allocabili a distribuzione a favore di tutti gli Investitori in proporzione alle rispettive Quote (e i termini "allocabile" e "allocare" devono essere interpretati conformemente);
Distribuzione:	si intende (ferme le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano la misura di ogni singola distribuzione):

(a) qualsiasi pagamento in denaro o trasferimento di strumenti finanziari dal Fondo a tutti gli Investitori in proporzione alle rispettive Quote;

(b) qualsiasi rimborso di imposta effettuato dalla Società di Gestione a Investitori lordisti (ossia gli Investitori italiani ed esteri che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sui proventi corrisposti dalla Società di

Gestione in relazione alle Quote possedute o cedute, non sono soggetti all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive) a valere sull'imposta sostitutiva dovuta in relazione al Fondo;

(c) ogni ritenuta operata dalla Società di Gestione in sede di distribuzione di Introiti agli Investitori in base alle normative fiscali applicabili (e i termini "distribuibile" e "distribuire" devono essere interpretati conformemente);

Mese: si intende il periodo intercorrente tra un determinato giorno di un mese di calendario e il corrispondente giorno del successivo mese di calendario, essendo inteso che se tale periodo decorre dall'ultimo giorno del mese o se non esiste un corrispondente giorno nel successivo mese, tale periodo termina, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, nell'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza;

Passività: si intende ogni debito od obbligazione di qualunque genere, immediatamente esigibile o sottoposta a termine o condizione anche se di ammontare incerto;

Realizzo: si intende ogni vendita, permuta o altra operazione di dismissione per effetto della quale un bene patrimoniale viene liquidato, anche parzialmente, ove del caso tramite parziale conversione in, o concambio con, un bene patrimoniale differente;

Computo dei termini: nel computo dei termini previsti dal presente Regolamento (siano essi espressi in giorni di calendario, in Giorni Lavorativi, in mesi o in anni), qualora il termine scada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, lo stesso si intende prorogato automaticamente al Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che il suddetto termine si riferisca al periodo di calcolo di una somma dovuta a qualsiasi titolo alla Società di Gestione, dal Fondo e/o dagli Investitori al Fondo.

Le interpretazioni al singolare includono il plurale e viceversa.

Art. 3 – Scopi e caratteristiche del Fondo

3.1 Finalità

3.1.1 Finalità principale del Fondo è l'investimento - di regola di medio/lungo termine - in Strumenti rappresentativi della partecipazione in Imprese e/o Schemi di Investimento

Aerospace aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 3.2.

3.1.2 Essendo il Fondo un FIA italiano riservato, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati a Investitori Professionali.

3.2 Politiche di Investimento

3.2.1 Le politiche di investimento, come determinate nel presente Regolamento, sono attuate dal Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda del caso e nel rispetto delle deleghe attribuite, dall'Amministratore Delegato, che si atterrà alla normativa in vigore ed ai criteri di cui al presente Regolamento, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, mediante utilizzo della "Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca", di cui alla Guida Operativa per il Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, allegata alla Circolare RGS del 14 maggio 2024, n. 22.

3.2.2 Fermo restando il successivo art. 3.2.4, il Fondo investirà nei seguenti strumenti finanziari (gli "**Strumenti**"):

(i) strumenti rappresentativi del capitale di rischio (*equity*) o quasi-*equity* delle Imprese;

(ii) strumenti rappresentativi di Schemi di Investimento Aerospace, incluse parti di OICR (comprensivi di OICVM e FIA, tra cui i FIA rientranti nella categoria ELTIF)*;* e

(iii) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli Strumenti indicati nei precedenti punti (i) e (ii).

(iv) in misura residuale (fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2.3. che segue) strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari di debito, solamente per finalità di gestione della liquidità.

Sino alla data di approvazione delle modifiche inerenti alla Politica di Investimento da Fondo di coinvestimento a Fondo principale, la Politica di Investimento contemplava investimenti anche in Schemi di Investimento Aerospace, successivamente a tale data il Fondo investirà nei seguenti strumenti finanziari:

(v) strumenti rappresentativi del capitale di rischio (*equity*) o quasi-*equity* delle Imprese;

(vi) qualsiasi altro titolo che permetta di acquisire gli Strumenti indicati nel precedente punto (i);

(vii) in misura residuale (fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2.3. che segue) strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari di debito, solamente per finalità di gestione della liquidità.

3.2.3 Il Fondo potrà investire in un'Impresa *Holding* solo a condizione che quest'ultima impieghi integralmente le risorse rinvenienti da tale investimento in favore di un'Impresa *Venture* controllata che operi nei segmenti di cui al successivo punto 3.2.6. Inoltre, ove l'Impresa *Venture* controllata sia già titolare o sviluppi titoli di proprietà intellettuale in Italia, detta

titolarità di proprietà intellettuale dovrà essere mantenuta brevettata/registrata in Italia, qualora la stessa venga sviluppata esclusivamente con le risorse del Fondo e non sia derivata da proprietà intellettuale sviluppata al di fuori dell'Italia. La SGR impiega strumenti idonei, anche di natura contrattuale, ad assicurare nel continuo il rispetto delle predette condizioni.

3.2.4 In relazione ai Versamenti in unica soluzione effettuati dagli Investitori a valere sulle Quote sottoscritte in occasione dei *Closing* ai sensi del successivo art. 8.1, gli importi giacenti sul Conto di Liquidità potranno essere investiti in strumenti liquidi e a basso rischio che siano estinguibili a vista o prontamente liquidabili. In particolare, la Società di Gestione potrà investire tali somme in prodotti del risparmio postale quali buoni e libretti fruttiferi, depositi bancari e altri strumenti finanziari che rispettino le caratteristiche di rischiosità e liquidabilità di cui sopra. La Società di Gestione potrà successivamente utilizzare le somme disponibili sul Conto di Liquidità, eventualmente previa liquidazione degli investimenti effettuati nel contesto del medesimo, per finanziare Operazioni di Investimento e/o ogni altra obbligazione, spesa o onere a carico del Fondo ai sensi del presente Regolamento.

3.2.5 Il Fondo effettua i propri investimenti *sub* art. 3.2.2 punto (i):

(i) in via prevalente, tramite la sottoscrizione, sul mercato primario ("**Investimenti Primari**"), degli strumenti rappresentativi del capitale di rischio (*equity*) o *quasi-equity* delle Imprese; e/o

(ii) in via residuale e nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 3.3.1(d), mediante acquisizioni dirette o indirette ("**Investimenti Secondari**") degli strumenti rappresentativi del capitale di rischio (*equity*) o *quasi-equity* delle Imprese.

Il Fondo effettua Investimenti Primari e Investimenti Secondari negli Schemi di Investimento Aerospace *sub* art. 3.2.2 punto (ii). Gli Schemi di Investimento Aerospace *sub* art. 3.2.2 punto (ii), a loro volta, investono nelle Imprese sia tramite Investimenti Primari che tramite Investimenti Secondari.

3.2.6 In aggiunta a quanto precede, le Operazioni di Investimento saranno effettuate conformemente a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea relativa agli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2021/C 508/01), nella comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) (congiuntamente, gli "**Orientamenti**") e nell'art. 4 del Decreto Mise.

3.2.7 Fermo restando quanto precede, qualora il requisito dell'investimento *pari passu* significativo da parte di investitori privati indipendenti (i.e. almeno il 30% dell'ammontare totale) previsto dagli Orientamenti non sia soddisfatto, in tutto o in parte, a livello del Fondo, nelle Operazioni di Investimento diverse dall'investimento in fase *pre-seed* e dal relativo successivo investimento in fase *seed*, sarà riconosciuta preferenza a quelle Operazioni di Investimento che prevedono, a livello di Imprese, un co-investimento *pari passu* di investitori privati indipendenti per l'importo residuo del totale dell'investimento (i.e. l'ammontare di risorse private indipendenti non raccolte a livello del Fondo), tale da assicurare il raggiungimento della predetta soglia di significatività.

3.2.8 La strategia di investimento del Fondo prevede l'investimento in Imprese o Schemi di Investimento Aerospace (fermo quanto previsto all'art. 3.2.2 che precede in punto di modifiche inerenti alla Politica di Investimento) che abbiano quali *target* Imprese nel

settore Industria Spaziale e Aerospaziale, in particolare operative:

(i) nel segmento "*downstream*", intendendosi per tale il segmento che include prodotti e servizi di imprese che basano il proprio funzionamento sull'utilizzo ed elaborazione di dati provenienti dalle infrastrutture spaziali; e

(ii) nel segmento "*upstream*", intendendosi per tale il segmento che include prodotti e servizi che sono collocati nello spazio o direttamente abilitanti al collocamento di prodotti/servizi nello spazio.

3.2.9 Nella selezione degli investimenti sarà tenuto conto di opportuni criteri di diversificazione del rischio a livello del portafoglio complessivo del Fondo.

3.2.10 Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, resta inoltre inteso che la Società di Gestione ha la facoltà di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi.

3.2.11 Resta inteso che la Società di Gestione si impegna affinché le Operazioni di Investimento effettuate dal Fondo siano caratterizzate da un orizzonte temporale coerente con il termine di durata del Fondo di cui all'art. 1.2.

3.2.12 In occasione di ciascuna Operazione di Investimento in Schemi di Investimento Aerospace la Società di Gestione può negoziare con i relativi gestori degli Schemi di Investimento Aerospace, caso per caso, speciali diritti informativi che possono riguardare, tra gli altri, una visibilità privilegiata sugli investimenti realizzati e sulle opportunità di investimento individuate per questi ultimi.

3.3 Limiti di Investimento

3.3.1 Si applicano al Fondo i seguenti limiti all'investimento:

(a) il Fondo non effettua Operazioni di Investimento diverse da quelle indicate nella politica di investimento determinata nel presente Regolamento all'art. 3.2, né, in generale, in Imprese o Schemi attive/i nei settori descritti al successivo art. 3.4;

(b) nell'ambito delle Operazioni di Investimento, si terrà conto di opportuni limiti di concentrazione, al fine di assicurare un adeguato livello di frazionamento del rischio, sia con riferimento all'Ammontare Totale del Fondo investito nella medesima Impresa o nel medesimo Schema di Investimento Aerospace, sia con riferimento all'ammontare delle Operazioni di Investimento nell'Impresa o nello Schema tenuto conto della Dimensione dell'Impresa o dello Schema medesimi;

(c) la Società di Gestione potrà altresì detenere parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide per esigenze di tesoreria e/o nell'interesse degli Investitori ed in relazione all'andamento congiunturale dei mercati;

(d) gli Investimenti Secondari in Imprese possono essere effettuati dal Fondo solamente in occasione di un'Operazione di Investimento avente ad oggetto anche Investimenti Primari e al fine di razionalizzare la compagine societaria delle stesse Imprese. Fermo quanto premesso, l'ammontare di un Investimento Secondario in un'Impresa non può eccedere il limite del 15% dell'ammontare della singola Operazione di Investimento nell'Impresa.

3.4 Settori esclusi

3.4.1 Il Fondo non potrà investire, direttamente o indirettamente tramite Schemi di Investimento Aerospace, nei seguenti settori:

(i) attività di cui alla Legge n. 185/1990 e s.m.i (fatte salve le eccezioni ivi previste), ovvero importazione, esportazione e transito di materiali di armamento; trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva; fabbricazione, importazione, esportazione e transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari;

(ii) svolgimento (o supporto nello svolgimento), diretto o tramite società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, ai sensi della Legge n. 220/2021 e s.m.i.;

(iii) società o entità implicate nella produzione, commercio, stoccaggio vendita, cessione, importazione, esportazione o ogni altra attività o servizio associato (ivi inclusa la ricerca tecnologica) con le "Armi Controverse" o di componenti chiave (componente costruttivo, servizio di supporto, etc.) di uno dei sistemi delle predette armi. Per "Armi Controverse" si intendono le seguenti categorie di armi: armi nucleari, armi chimiche, armi biologiche, armi all'uranio impoverito, mine anti-persona, mine anti-carro, munizioni e submunizioni cluster / bombe o (munizioni) a grappolo;

(iv) società o entità implicate nella produzione e/o commercializzazione di merci utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

(v) società o entità implicate nella produzione, commercio, stoccaggio vendita, cessione, importazione, esportazione o ogni altra attività o servizio associato (ivi inclusa la ricerca tecnologica) con sistemi di armamento destinati a soggetti diversi da governi o da imprese autorizzate dai governi destinatari;

(vi) aziende che manifestamente ledano i diritti umani (es. lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori, traffico di esseri umani, violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, discriminazione in funzione della etnia, della religione con particolare attenzione alle discriminazioni di genere);

(vii) coltivazione, lavorazione, distribuzione di tabacco e suoi derivati (es. sigarette, sigari, tabacco da pipa);

(viii) produzione o distribuzione attraverso qualsiasi canale di materiale pornografico, attività e servizi che favoriscono la prostituzione e la sua pubblicità;

(ix) clonazione umana, sia per fini riproduttivi sia per fini terapeutici e/o di ricerca;

(x) esplorazione, estrazione, lavorazione/trasformazione, deposito, distribuzione e commercio di carbone termico. Produzione di energia da carbone;

(xi) software malevoli o sistemi appositamente creati per generare un attacco informatico ad uno o più server/dispositivi per metterli fuori uso o isolarli o per creare danno ad uno o più terminali al fine di isolarli o ricattarli;

(xii) esplorazione, estrazione, lavorazione/trasformazione, deposito, raffinazione, distribuzione, stoccaggio e commercio di olio combustibile. Produzione di energia da olio combustibile;

(xiii) aziende la cui attività è finalizzata direttamente o indirettamente (es. servizi di supporto) a produrre beni/erogare servizi connessi al gioco d'azzardo (es. slot machine, casinò, ecc.);

(xiv) produzione o commercio di amianto o suoi derivati;

(xv) aziende che producono e/o commercializzano armi comuni da sparo, armi leggere e di piccolo calibro a meno che non (i) abbiano come destinatario finale esclusivo le forze armate e/o di Polizia, o (ii) le armi siano prodotte/commercializzate esclusivamente per uso sportivo, o (iii) si tratti di armi commercializzate nei Paesi UE.

3.4.2 Il Fondo non potrà altresì (i) investire in Imprese o Schemi di Investimento Aerospace che non siano coerenti con i principi ispiratori dei cd. investimenti socialmente responsabili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasparenza, integrità e adeguatezza) secondo le linee guida dell'*Invest Europe;* e (ii) effettuare Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento che siano in contrasto con la normativa vigente antiriciclaggio e antiterrorismo e in materia di Sanzioni Internazionali.

3.4.3 Da ultimo, il Fondo non potrà investire nelle seguenti Imprese o in Schemi di Investimento Aerospace che abbiano una strategia di investimento avente per oggetto le seguenti Imprese:

(i) imprese che siano sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli accordi di ristrutturazione anche parziale del debito o di altra natura, i piani di risanamento, il concordato stragiudiziale, il concordato con continuità aziendale in ogni caso ai sensi della e per gli effetti della Legge

Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o normativa estera equivalente, nonché ogni altra procedura indicata quale "procedura di risanamento" o "procedura di liquidazione" nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004 o normativa estera equivalente o, ratione temporis, le imprese che siano assoggettate ad alcune delle procedure di cui agli articoli 12, 25 sexies, 56, 57, 62, 63, 64 bis e 84 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, il "CCII") o normativa estera equivalente, ovvero siano state oggetto di una segnalazione d'allerta ai competenti Organismi di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) del CCII;

(ii) banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ad esclusione di coloro che prestano esclusivamente servizi e attività finanziarie nel settore fintech e/o servizi di pagamento e/o servizi di consulenza e/o di altri servizi similari;

(iii) Imprese che siano residenti e/o organizzate ai sensi della legge di, operino da o agiscano per conto di persone o entità residenti in, organizzate ai sensi della legge di o che operino da paesi o territori oggetto di Sanzioni Internazionali in difformità al quadro sanzionatorio internazionale (Giurisdizioni Embargate);

(iv) Imprese che siano, direttamente o indirettamente, destinatarie – o i cui Soggetti Contigui siano destinatari – di Sanzioni Internazionali;

(v) Imprese soggette a cause di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero destinatarie di comunicazioni, informazioni o altri provvedimenti antimafia interdittivi, o comunque assoggettate a divieti, limitazioni, sospensioni, decadenze o altri effetti preclusivi previsti dalla normativa antimafia applicabile, inclusi quelli derivanti dall'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionarne le scelte o gli indirizzi ai sensi degli articoli 84, 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni.

3.5 Altre previsioni relative alle politiche di investimento

3.5.1 Per quanto non diversamente previsto nel Regolamento si applicheranno le limitazioni agli investimenti stabilite dal TUF e dalle norme di attuazione per i FIA riservati ad Investitori Professionali.

3.5.2 Il portafoglio delle partecipazioni del Fondo sarà valutato entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'Autorità di Vigilanza competente.

3.5.3 Nel perseguimento della politica di investimento il Fondo non ricorre alla leva finanziaria.

3.5.4 Fermo quanto precede, il Fondo può assumere prestiti al fine di fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi agli Strumenti sottoscritti e a spese ordinarie a carico del Fondo, ovvero rilasciare garanzie patrimoniali, nel rispetto dei seguenti limiti:

(i) l'ammontare pari al minore tra (i) il 15% (quindici per cento) dell'Ammontare

Totale del Fondo e (ii) gli Importi Richiamabili;

(ii) per una durata non eccedente il termine di 12 (dodici) mesi,

fermo restando che l'eventuale indebitamento riduce provvisoriamente - per un pari importo - gli Importi Richiamabili, se non destinati a fini del rimborso di detto indebitamento.

3.6 Profilo di Rischio

3.6.1 La strategia del Fondo si concretizza attraverso operazioni di medio-lungo periodo, attraverso l'investimento in Imprese e Schemi di Investimento Aerospace con un elevato profilo di rischio-rendimento.

3.6.2 Per sua natura, il Fondo si caratterizza come un fondo chiuso e, pertanto, senza possibilità di rimborso o riacquisto delle Quote prima della scadenza del termine di durata, con effetti sulla liquidità dell'investimento effettuato attraverso la sottoscrizione delle Quote.

3.6.3 In particolare, il profilo di rischio del Fondo risulta influenzato principalmente dai seguenti fattori di rischio, che la Società di Gestione prende in considerazione:

(i) **rischio di mercato:** consiste negli effetti che il contesto esterno può avere sui progetti e gli obiettivi di sviluppo e di rendimento delle Imprese nelle quali è investito il patrimonio del Fondo e degli Schemi di Investimento Aerospace, in considerazione della fase di vita dell'impresa in cui si trovano sulla valorizzazione e sul ritorno degli investimenti;

(ii) **rischio di liquidità (e liquidabilità):** consiste nel rischio di smobilizzo delle posizioni in condizioni di liquidità limitata, con effetti diretti sulle tempistiche e sul valore di uscita da un investimento. In tale ambito va inoltre ricompreso il rischio di gestione della liquidità, non direttamente connessa agli investimenti, che fa capo al Fondo;

(iii) **rischio di credito:** consiste nei rischi riconducibili principalmente all'eventualità che le Imprese nelle quali è investito il patrimonio del Fondo e degli Schemi di Investimento Aerospace siano soggette ad un deterioramento del merito creditizio tale da avere effetti sulla valorizzazione del portafoglio degli Schemi di Investimento Aerospace e del Fondo. Tale rischio è incrementato dalla focalizzazione settoriale (settore aerospazio) e geografica (mercato italiano) che caratterizza la politica di investimento del Fondo. Medesimi rischi possono riscontrarsi verso gli emittenti di altri strumenti finanziari che potrebbero essere acquisiti con la liquidità del Fondo;

(iv) **rischio di controparte:** consiste nel rischio di inadempimento di terze parti a fronte di impegni contrattuali. Alla luce della politica di investimento adottata dal Fondo, tale tipologia di rischio deriva, *inter alia,* dalla possibilità che si verifichi un inadempimento di altri investitori delle Imprese o negli Schemi di Investimento Aerospace nei quali ha investito il Fondo. Tipicamente il rischio di controparte è inoltre riscontrabile in contratti derivati;

(v) **rischio operativo:** consiste nel rischio di perdite dovute ad eventi esogeni oppure derivanti da processi, procedure, personale, sistemi interni inadeguati o inefficienze della Società di Gestione. In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti:

(a) **rischio normativo o regolamentare:** atteso che il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza, eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza o l'intervento di modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle Operazioni di Investimento e sulle Operazioni di Disinvestimento;

(b) **rischio di valorizzazione:** le modalità di valorizzazione degli attivi e, di conseguenza, delle Quote del Fondo, si basano su modelli che utilizzano o rielaborano informazioni ricevute da soggetti terzi, e la valorizzazione potrebbe non corrispondere all'effettivo valore di realizzo;

(c) **rischio fiscale:** il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti relative, a titolo esemplificativo, al regime fiscale applicabile al Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o, in ogni caso, al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori.

(vi) **Rischio di sostenibilità:** si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/ UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.

3.6.4 Alla luce di tutto quanto precede, il Fondo presenta dunque un profilo di rischio elevato.

3.7 Politica ESG

3.7.1 Il Fondo sosterrà le migliori pratiche in tema di Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI), promuovendo un approccio sostenibile agli investimenti, basato sull'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (cd. ESG da *environmental, social and governance*, definita quale strategia volta a creare valore per l'investitore attraverso una strategia di investimento orientata al medio lungo periodo che integri l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo).

3.7.2 In particolare, il Fondo non si classifica ex artt. 8 e 9 del Regolamento 2019/2088, tuttavia ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento 2019/2088, la SGR integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, adottando politiche e procedure interne volte ad analizzare e gestire correttamente i rischi di sostenibilità, con l'obiettivo di integrare la valutazione e gestione di tali rischi nel proprio processo di investimento, sia nella fase di individuazione degli investimenti sia nella gestione degli stessi in portafoglio.

Art. 4 – Società di Gestione.

4.1 Società di Gestione, Consiglio di Amministrazione e Organi di Gestione

4.1.1 La Società di Gestione del Fondo è CDP Venture Capital SGR S.p.A., con sede legale in Roma, via Alessandria 220, iscritta al numero 59 all'Albo Gestori FIA e al Registro delle Imprese di Roma al numero 08480100018.

4.1.2 L'attività di gestione, controllo e funzionamento del Fondo, la determinazione della sua politica, dei suoi investimenti e tutte le attività funzionali alla realizzazione dello scopo del Fondo competono esclusivamente alla Società di Gestione.

4.1.3 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'attività di supervisione strategica della Società di Gestione e, in particolare, definisce ed attua le politiche di investimento del Fondo ai sensi del presente Regolamento. Ad esso sono demandate, ai sensi dello statuto della Società di Gestione, le principali scelte di investimento in relazione al Fondo, ad eccezione delle deleghe tempo per tempo conferite all'Amministratore Delegato, quale organo di gestione della Società di Gestione, conformemente allo statuto della Società di Gestione e al quadro normativo e regolamentare applicabile.

4.1.4 In particolare, è materia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(i) definire le strategie generali in materia di investimento e disinvestimento del patrimonio del Fondo; nonché

(ii) approvare Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento inclusi i relativi costi, coerentemente con gli obiettivi e le politiche definite nel Regolamento, nonché con i relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, nonché dal Regolamento; nonché

(iii) deliberare in merito ad altre materie e decisioni stabilite dal presente Regolamento.

Nel rispetto della normativa applicabile e dello statuto tempo per tempo vigente della Società di Gestione, resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di delegare all'Amministratore Delegato (o altro organo di gestione) il potere di approvare Operazioni di Investimento, secondo i poteri tempo per tempo conferiti.

4.1.5 Senza alcun pregiudizio per le prerogative del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, la mera esecuzione delle Operazioni di Investimento e delle Operazioni di Disinvestimento, nonché le decisioni relative ai costi connessi alle predette Operazioni di Investimento e Disinvestimento può essere delegata ai soggetti individuati dalle *policy* e procedure interne della Società di Gestione approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.2 Team di Investimento

4.2.1 Ferme restando le prerogative del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Comitato Investimenti, il Team di Investimento è composto dal Direttore della Direzione Investimenti Diretti, dal/i Responsabile/i del Fondo e dagli altri *investment professional* dipendenti della SGR e nonché dagli altri collaboratori non occasionali della Società di Gestione responsabili, ciascuno secondo le proprie mansioni, della gestione del Fondo (il "**Team di Investimento**"). Il Team di Investimento è competente con riguardo:

(a) allo *scouting* preliminare e analisi di Operazioni di Investimento e/o di Operazioni di Disinvestimento nonché alla negoziazione e finalizzazione delle medesime Operazioni di Investimento e/o di Disinvestimento coerentemente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda del caso, dell'Amministratore Delegato;

(b) alla presentazione, tramite l'Amministratore Delegato, il Direttore della Direzione Investimenti Diretti, il/i Responsabile/i del Fondo e gli altri *investment professional* dipendenti della Società di Gestione individuati dal Gestore, di tutte le Operazioni di Investimento e/o delle Operazioni di Disinvestimento oggetto di scouting preliminare al Consiglio di Amministrazione della SGR o al diverso organo competente a decidere, in base alle procedure della SGR medesima;

(c) al monitoraggio delle Imprese e degli Schemi in Portafoglio.

4.2.2 Il Team di Investimento è composto da soggetti aventi esperienze e professionalità necessaria alla gestione del Fondo e alle attività di investimento in tutti i suoi aspetti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4.2.3 Nel corso della Durata del Fondo, laddove fosse necessario sostituire il/i Responsabili del Fondo, l'Amministratore Delegato o il Direttore della Direzione Investimenti Diretti (o altro soggetto individuato dallo stesso Amministratore Delegato) sarà considerato *medio tempore* Responsabile del Fondo *ad interim*, sino all'individuazione del/i nuovo/i Responsabile/i del Fondo da parte dell'Amministratore Delegato.

4.3 Comitato Investimenti

4.3.1 Il Comitato Investimenti è un organo collegiale a supporto del Consiglio di Amministrazione, ovvero, a seconda del caso, dell'Amministratore Delegato o di altro soggetto eventualmente a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al quadro regolamentare applicabile e allo statuto sociale della Società di Gestione (il "**Comitato Investimenti**"), deputato a svolgere, *inter alia*, le attività di seguito indicate:

(i) eseguire l'attività di *screening* delle potenziali Operazioni di Investimento e Operazioni di Disinvestimento;

(ii) esprimere a beneficio del Consiglio di Amministrazione un parere preventivo, obbligatorio, motivato e non vincolante, in merito all'opportunità di effettuare qualsiasi Operazione di Investimento o Operazione di Disinvestimento presentata dal Team di Investimento.

Avuto riguardo al parere di cui al precedente punto 4.3.1.(ii), resta inteso che:

- il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato (o altro soggetto eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione), delibera ovvero assume determinazioni, soltanto sull'effettuazione di Operazioni di Investimento o di Operazioni di Disinvestimento del Fondo in relazione alle quali il Comitato Investimenti abbia espresso preventivamente il proprio parere positivo e obbligatorio ai sensi del precedente punto 4.3.1.(ii);

- il Comitato Investimenti è l'unico organo deputato a presentare potenziali Operazioni di Investimento o Operazioni di Disinvestimento del Fondo al Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda del caso, all'Amministratore Delegato (o altro soggetto eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione).

4.3.2. Il Comitato Investimenti sarà istituito dalla SGR e sarà composto da un numero di 5 (cinque) fino a un numero massimo di 7 (sette) membri. È in ogni caso assicurata la nomina dei seguenti membri:

(i) l'Amministratore Delegato della SGR o altro soggetto individuato dall'Amministratore Delegato (che assume anche il ruolo di Presidente);

(ii) il Direttore della Direzione Investimenti Diretti;

(iii) il/i Responsabile/i del Fondo;

(iv) e, nel caso di un unico Responsabile del Fondo, un *investment manager* del Team di Investimento (il membro più *senior*, se presente) (i membri *sub* (i), (ii) e (iii), i "**Membri Interni**"), e

(v) i membri esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione della SGR, ovvero dall'Amministratore Delegato (ove in linea con le deleghe tempo per tempo conferite dal Consiglio di Amministrazione a quest'ultimo), su indicazione di ciascuno degli Investitori *Cornerstone* (i "**Membri Esterni**"), fermo restando che i Membri Esterni non potranno mai essere in numero superiore al numero dei Membri Interni.

4.3.3. Le regole di composizione e di funzionamento del Comitato Investimenti sono definite di seguito e resta salva la facoltà, per il Comitato Investimenti, di approvare un regolamento interno che disciplini il suo funzionamento. La nomina dei Membri Esterni è da intendersi *intuitu personae* e, pertanto, la partecipazione ai Comitati Investimenti non può essere delegata a soggetti diversi da quelli nominati dall'organo competente. È fatta salva la facoltà per gli Investitori *Cornerstone* di sostituire il Membro Esterno rispettivamente designato.

4.3.4. Il Comitato Investimenti non può ritenersi validamente costituito senza la presenza di tutti i Membri Interni. Tutti i membri devono essere convocati alle riunioni del Comitato Investimenti secondo le prassi aziendali ovvero secondo le modalità e le tempistiche definite con il Regolamento interno, ove adottato. Resta ferma la facoltà dell'Amministratore Delegato di sostituire i Membri Interni del Comitato Investimenti in linea con l'organizzazione tempo per tempo della Società di Gestione. In caso di assoluta impossibilità oggettiva alla partecipazione fisica, e fermo l'obbligo di motivazione, è ammessa la possibilità che i Membri Interni rilascino preventivamente il proprio parere per iscritto a tutti gli altri Membri del Comitato, in tale ipotesi il requisito del quorum costitutivo si intenderà rispettato.

4.3.5. Fermo il *quorum* costitutivo di cui al precedente Articolo 4.3.4., il Comitato Investimenti decide a maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (che potrà essere l'Amministratore Delegato o un altro soggetto individuato dal medesimo Amministratore Delegato). In caso di cessazione dall'incarico di un Membro Interno, per qualsiasi ragione, nelle more della sostituzione dello stesso a cura della Società di Gestione, il Comitato Investimenti sarà validamente costituito (anche in deroga al numero minimo dei

membri, e ferma la maggioranza dei Membri Interni) se presenti tutti gli altri Membri Interni rimasti in carica e il Presidente del Comitato avrà un voto rafforzato, e varrà doppio.

4.3.6. Il Comitato Investimenti fornisce pareri obbligatori ma non vincolanti con riguardo allo *screening* di Operazioni di Investimento e Operazioni di Disinvestimento del Fondo e alla revisione delle opportunità identificate, rispettivamente, dal Team di Investimento del Fondo.

4.3.7. L'adozione delle decisioni in materia di Operazioni di Investimento e Operazioni di Disinvestimento del Fondo, saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 4.1.3., dell'Amministratore Delegato.

4.3.8. Fino alla data di costituzione del Comitato Investimenti:

(a) l'attività di *screening* di cui al precedente Articolo 4.3.1.(i) è svolta dall'Amministratore Delegato, dal/i Responsabile/i del Fondo e dagli altri soggetti interni all'organizzazione della Società di Gestione individuati dall'Amministratore Delegato;

(b) il parere obbligatorio di cui al precedente Articolo 4.3.1.(ii) è assunto dall'Amministratore Delegato, dal/i Responsabile/i del Fondo e dagli altri soggetti interni all'organizzazione della Società di Gestione individuati dall'Amministratore Delegato, sentiti i soggetti eventualmente già segnalati dagli Investitori *Cornerstone*.

4.3.9. L'Amministratore Delegato, il/i Responsabile/i del Fondo e il Direttore della Direzione Investimenti Diretti e gli altri soggetti interni all'organizzazione della Società di Gestione individuati dall'Amministratore Delegato sono gli unici soggetti deputati, congiuntamente tra loro, a presentare potenziali Operazioni di Investimento o Disinvestimento all'organo tempo per tempo deputato ad approvarle.

Art. 5 – Depositario

5.1 BPER Banca S.p.A. con sede legale a Modena – Via San Carlo (P. IVA 01153230360) è il depositario del Fondo (il "**Depositario**"). La sua funzione è quella di custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo, nonché di provvedere al regolamento delle operazioni su tali disponibilità disposte dalla Società di Gestione; tale funzione viene esercitata secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dal TUF e dai regolamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza competenti.

5.2 Le funzioni di emissione e di rimborso delle Quote sono svolte presso la sede legale del Depositario. Presso la medesima sede legale sono tenuti a disposizione i rendiconti periodici del Fondo.

5.3 La consegna dei certificati di partecipazione del Fondo avviene presso la sede legale della Società di Gestione o, se richiesto, mediante spedizione all'indirizzo indicato dall'Investitore, a sue spese. Il ritiro dei medesimi certificati avviene presso la suddetta sede della Società di Gestione.

5.4 L'incarico di Depositario è conferito tramite apposita convenzione che definisce, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario e le modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti.

5.5 In conformità all'art. 49 del TUF, il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e di ciascun Investitore per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento agli obblighi derivanti dallo svolgimento delle sue funzioni.

5.6 L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa fino a quando:

(i) un altro soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;

(ii) la modifica del Regolamento inerente la sostituzione del Depositario sia stata approvata dagli Investitori in conformità all'art. 17 nonché, se necessario, dall'Autorità di Vigilanza;

(iii) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo Depositario sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione.

5.7 Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della Società di Gestione, il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia dei beni del Fondo qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dall'Autorità di Vigilanza competente, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del TUF. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione, sia nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia.

Art. 6 – Partecipazione al Fondo, sottoscrizione e liberazione delle Quote

6.1 La partecipazione al Fondo è riservata agli Investitori Professionali e si realizza tramite la sottoscrizione delle Quote del Fondo oppure tramite l'acquisto delle stesse, a qualsiasi titolo, da un Investitore.

6.2 La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dalla Società di Gestione (il **"Modulo di Sottoscrizione"**), e indirizzata direttamente alla Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dell'Investitore, l'importo sottoscritto nelle Quote, nonché le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote stesse. La Società di Gestione è libera, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno la domanda di sottoscrizione proposta dal richiedente. Dell'avvenuta sottoscrizione, dei relativi termini, nonché dell'avvenuto Versamento verrà data conferma scritta all'Investitore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione e/o dal Versamento.

6.3 Copia del Regolamento è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Il sottoscrittore interessato può ottenere successivamente, su richiesta e a proprie spese, ulteriori copie del Regolamento.

6.4 Il valore nominale di ogni Quota è di Euro 1,00.

6.5 La sottoscrizione delle Quote si intende riservata agli Investitori Professionali.

6.6 Le stesse Quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF, a soggetti diversi da quelli di cui sopra, ferme comunque le previsioni dell'art. 14 del presente Regolamento.

6.7 Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante l'emissione di Quote di eguale valore nominale, salvo quanto previsto nel prosieguo con riferimento ai *Closing* Successivi. Il patrimonio del Fondo è compreso tra un importo minimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) ("**Ammontare Minimo**") e un importo massimo di Euro 200.000.000 (duecento milioni) ("**Ammontare Massimo**"). L'ammontare obbiettivo del Fondo è pari a Euro 90.000.000 (novanta milioni) ("**Ammontare Target**"). Per chiarezza, tale previsione si intende rispettata anche nel caso in cui l'Investitore sia un intermediario abilitato al servizio di gestione collettiva del risparmio (i.e. un'altra SGR), e sottoscriva in nome e per conto di due o più FIA gestiti, un importo complessivamente almeno pari ad Euro 500.000 (cinquecentomila).

La sottoscrizione delle Quote dovrà avvenire entro la scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Efficacia (il **"Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione"**).

La Società di Gestione potrà avvalersi, previa comunicazione scritta agli Investitori, con delibera motivata, della facoltà di proroga fino a 12 (dodici) mesi del termine di sottoscrizione ai sensi dell'art. 10 del Decreto (nel qual caso, la data ultima entro la quale sarà possibile ricevere sottoscrizione di Quote nel Primo Periodo di Sottoscrizione si intenderà corrispondente alla scadenza del periodo di 36 (trentasei) mesi dalla Data di Efficacia).

La Società di Gestione avrà facoltà di fissare una prima chiusura parziale delle sottoscrizioni (il "**Primo *Closing***"), sempre che gli Importi Sottoscritti dagli Investitori raggiungano a tale data almeno l'Ammontare Minimo.

Dell'eventuale Primo *Closing* la Società di Gestione darà comunicazione agli Investitori, dando altresì comunicazione dell'Ammontare Totale del Fondo a tale data e delle Quote attribuite, e le relative sottoscrizioni si considereranno vincolanti e definitive.

6.8 Successivamente al Primo *Closing*, la Società di Gestione avrà facoltà di accettare ulteriori sottoscrizioni sino al Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione. Ciascuna sottoscrizione di Quote successiva alla Data del Primo *Closing* terrà conto del valore unitario delle Quote, come risultante dall'ultima Relazione Annuale del Fondo approvata dal Consiglio di Amministrazione, e costituirà un "***Closing* Successivo**".

6.9 Il Fondo non sarà oggetto di collocamento o di offerta fuori sede.

6.10 Qualora al Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare inferiore, all'Ammontare Minimo, la Società di Gestione comunica agli Investitori, entro 60 (sessanta) giorni, l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione, fatto salvo il consenso scritto unanime di tutti gli Investitori della volontà di avviare comunque l'operatività del Fondo.

6.11 Qualora al Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione, il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare superiore all'Ammontare Massimo, la Società di Gestione potrà accettare dette sottoscrizioni e procederà ad adeguare la dimensione del Fondo, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza competente.

In tal caso, la Società di Gestione comunica agli Investitori entro 30 (trenta) Giorni

Lavorativi il nuovo dimensionamento del Fondo, l'ammontare effettivamente sottoscritto e le Quote attribuite.

6.12 Qualora invece, prima del Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione, il Fondo venga sottoscritto in misura pari all'Ammontare Massimo, la Società di Gestione, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza competente, può anticipare il Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione alla data del *Closing* Successivo rilevante.

La Società di Gestione provvede quindi a darne comunicazione, entro 30 (trenta) giorni, anche agli Investitori, dando comunicazione dell'ammontare effettivamente sottoscritto e delle Quote attribuite.

A seguito di tale comunicazione, le sottoscrizioni delle Quote si considerano vincolanti e definitive.

6.13 Successivamente al Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione potrà aprire uno o più nuovi periodi di sottoscrizione (ciascuno il "**Nuovo Periodo di Sottoscrizione**"), entro la scadenza del Periodo di Investimento, anche per un ammontare superiore all'Ammontare Massimo. A fronte di nuove sottoscrizioni di quote nell'ambito dei Nuovi Periodi di Sottoscrizione, saranno emesse nuove Quote ("**Nuove Quote**").

Le Nuove Quote saranno emesse (i) ove le Nuove Quote siano sottoscritte dagli Investitori, in base al loro valore nominale; (ii) ove le Nuove Quote siano sottoscritte da soggetti che non si qualifichino ancora come Investitori, al maggiore tra (a) il valore unitario delle Quote, come risultante dalla più recente Relazione Semestrale o Relazione Annuale del Fondo approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR; e (b) il valore nominale delle Quote.

Eventuali Nuovi Periodi di Sottoscrizione successivi al 30 giugno 2029 potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione previa delibera dell'Assemblea degli Investitori ai sensi dell'art. 17.

6.14 Il Fondo effettuerà distribuzioni agli Investitori secondo le previsioni contenute nell'art. 9, a partire dal momento indicato all'art. 9.13.

Art. 7 – Quote e certificati di partecipazione

7.1 Tipologie di Quote

7.1.1 Il Fondo prevede l'emissione di una sola classe di quote (le **"Quote"**), alle quali spetteranno i diritti indicati nel presente Regolamento.

7.1.2 Le Quote sono emesse dalla Società di Gestione, in occasione di ciascun *Closing* con riferimento agli Importi Sottoscritti a tale data.

La sottoscrizione delle Quote del Fondo sarà efficace e vincolerà ciascun Investitore dal momento in cui la Società di Gestione avrà comunicato di accettare il relativo Modulo di Sottoscrizione ai sensi dell'art. 6.2.

Da tale momento ciascun Investitore sarà vincolato dai termini e dalle obbligazioni previsti dal Modulo di Sottoscrizione e dal Regolamento.

7.1.3 Le Quote sono rimborsabili dalla Società di Gestione ai sensi degli artt. 9 e 13.

7.2 Certificati di partecipazione

7.2.1 Le Quote, tutte di uguale valore, sono emesse e rappresentate da certificati nominativi.

7.2.2 L'Investitore, a proprie spese, può ottenere in qualsiasi momento, dietro richiesta scritta al Depositario, inviata in copia alla Società di Gestione, l'emissione di un certificato rappresentativo della totalità o di una parte delle Quote di cui è titolare. In relazione alla natura del Fondo, non è prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

7.2.3 I certificati sono predisposti secondo le disposizioni vigenti e portano la firma di un amministratore della Società di Gestione.

7.2.4 Gli Investitori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Società di Gestione, ovvero richiederne in ogni momento l'inoltro, a proprio rischio e spese, al domicilio dagli stessi indicato.

7.2.5 In alternativa all'emissione di certificati singoli, la Società di Gestione potrà emettere un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti agli Investitori.

Egualmente, l'Investitore, a proprie spese, può ottenere in qualsiasi momento l'immissione della propria Quota in un certificato rappresentativo delle Quote di sua pertinenza. Il certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti agli Investitori è tenuto in deposito amministrato gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per i singoli Investitori.

A tal fine le Quote possono essere contrassegnate anche da un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione dell'Investitore in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso delle Quote.

L'Investitore può, in ogni momento, richiedere l'emissione del certificato singolo e il Depositario può procedere – senza oneri per l'Investitore e per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti agli Investitori, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.

Art. 8 – Versamenti e richiami

8.1 In relazione a ciascun *Closing*, la SGR ha la facoltà di richiedere all'Investitore il Versamento dell'importo relativo alle Quote sottoscritte in un'unica soluzione ovvero in più soluzioni svincolate da specifiche esigenze finanziarie del Fondo. In tal caso, a fronte della/e richiesta/e scritta/e della Società di Gestione (ciascuna, la **"Richiesta di Versamento"**), l'Investitore è tenuto ad eseguire il Versamento entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta su un conto corrente dedicato aperto a nome del Fondo presso la banca depositaria (il "**Conto di Liquidità**"). In alternativa si applicano le previsioni che seguono.

A tal riguardo si precisa, per chiarezza, allo stato l'Ufficio ha versato sul Conto di Liquidità gli importi sottoscritti in un'unica soluzione, pertanto, al fine di garantire che tutte le Quote sottoscritte dagli Investitori nel tempo siano state richiamate per la medesima percentuale, la SGR invierà agli Investitori Successivi una Richiesta di Versamento avente ad oggetto

la totalità degli Importi Sottoscritti da tali Investitori Successivi.

Salve le ipotesi di Versamento secondo quanto indicato al precedente capoverso, l'Investitore verserà l'importo relativo alle Quote sottoscritte in più soluzioni, dietro Richiesta di Versamento, sulla base delle esigenze del Fondo anche in relazione ai costi di qualsiasi natura a carico dello stesso, ivi comprese le somme destinate a finanziare:

(a) Operazioni di Investimento, ivi inclusi i relativi costi, con indicazione, ove possibile e non in contrasto con eventuali impegni di confidenzialità assunti dalla Società di Gestione, della potenziale Impresa oggetto di investimento o del potenziale Schema oggetto di investimento da cui scaturisce l'impegno finanziario a carico del Fondo sotteso alla Richiesta di Versamento;

(b) i costi e le spese sostenute dal Fondo in relazione ad Operazioni di Disinvestimento;

(c) relativamente agli investimenti negli Schemi, i versamenti a carico del Fondo a valere sui Commitment;

(d) le Spese di Istituzione;

(e) la Commissione di Gestione, fermo restando quanto previsto all'art. 8.7;

(f) altre spese di cui all'art. 10 del presente Regolamento;

(g) altre obbligazioni a carico del Fondo (incluso, a titolo esemplificativo, il rimborso di finanziamenti contratti nel rispetto dell'art. 3.6.4.).

Resta in ogni caso inteso che le Richieste di Versamento di cui al presente art. 8 possono essere effettuate dalla Società di Gestione solamente entro il Periodo di Investimento, salvo quanto previsto al successivo art. 8.3.

8.2 Gli Investitori si impegnano ad effettuare i Versamenti relativi alle Quote sottoscritte entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Versamento trasmessa dalla Società di Gestione. Resta comunque salva la facoltà della Società di Gestione di stabilire, con la Richiesta di Versamento medesima, un termine per l'effettuazione dei versamenti superiore a 90 (novanta) Giorni Lavorativi.

8.3 Il Periodo di Investimento potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi, estendibile di ulteriori 12 (dodici) mesi aggiuntivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo consenso della Maggioranza Semplice, comprensiva del voto favorevole dell'Investitore *Cornerstone*.

8.4 Successivamente al Periodo di Investimento potranno effettuarsi Richieste di Versamento (e/o prelievi dal Conto Liquidità) solo per effettuare:

(i) relativamente agli investimenti in Schemi, i versamenti a carico del Fondo a valere sui Commitment;

(ii) Operazioni di Investimento e i relativi Costi di Investimento che siano stati approvati ai sensi del presente Regolamento prima del termine del Periodo di Investimento;

(iii) Operazioni di Investimento Ulteriori;

(iv) il pagamento di Commissioni di Gestione o altri costi di funzionamento del Fondo.

fermo restando che l'ammontare complessivo dei richiami non potrà eccedere l'Ammontare Totale del Fondo.

8.5 In caso di mancato pagamento, da parte dell'Investitore, delle somme oggetto di Richiesta di Versamento, si applicano le previsioni di cui al successivo art. 8.7.

8.6 Il pagamento di tutti i Versamenti relativi alle Quote sottoscritte deve essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario sul conto intrattenuto dalla Società di Gestione per conto del Fondo presso il Depositario, le cui coordinate saranno comunicate agli Investitori in ciascuna Richiesta di Versamento.

Ai fini del rispetto dei termini indicati al precedente art. 8.2, i giorni di valuta del bonifico sono quelli riconosciuti dalla banca dell'ordinante al Depositario.

8.7 Nel caso di richiami frazionati, in relazione ai Versamenti effettuati dagli Investitori che successivamente non vengano utilizzati in tutto o in parte, la Società di Gestione:

(i) può restituire agli Investitori gli importi versati e non utilizzati; ovvero

(ii) può utilizzare gli importi di cui alla lett. (i) che precede, per finanziare successive Richieste di Versamento diverse da quelle volte a finanziare la Commissione di Gestione, dandone informazione agli Investitori almeno 10 (dieci) giorni prima.

Resta inteso che nel caso in cui la Società di Gestione restituisca agli Investitori Versamenti ai sensi del presente art. 8.6, punto (i):

(a) gli importi restituiti agli Investitori si computano in incremento degli Importi Richiamabili; e

(b) gli importi versati dagli Investitori e successivamente restituiti agli stessi non sono in alcun modo rilevanti ai fini delle distribuzioni di cui all'art. 9.6.

8.8 Ritardato o mancato pagamento

8.8.1 Ai fini del presente Regolamento, per **"Inadempimento"** si intende qualsiasi mancato pagamento, da parte di un Investitore, di somme oggetto di una Richiesta di Pagamento entro la data ultima ivi indicata, in conformità ai termini previsti nel presente Regolamento.

In caso di Inadempimento trovano applicazione le disposizioni di cui al presente art. 8.7.

8.8.2 Al verificarsi di un Inadempimento la Società di Gestione:

(i) ne informa l'Investitore interessato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi, richiedendo il relativo Versamento entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi; e

(ii) qualora l'Inadempimento si protragga oltre la scadenza del termine di cui al punto (i) che precede, ne informa nuovamente l'Investitore interessato (che, a decorrere dalla data di tale informativa, è considerato a tutti gli effetti del presente Regolamento **"Investitore Moroso"**), entro il Giorno Lavorativo successivo, precisando che a decorrere dalla data della propria informativa (a) sono sospesi i diritti dell'Investitore Moroso di cui al par. 8.8.4, sez. A, e (b) sono dovuti al Fondo interessi di mora a un tasso annuo (con divisore 360) pari al 6% (sei per cento) annuo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e quella di effettivo pagamento, fermo restando che, qualora il tasso di interesse di cui al presente punto (ii) integri violazione della

Legge n. 108 del 7 marzo 1996 e relative disposizioni attuative, il tasso di interesse applicabile si intende pari a quello massimo di volta in volta consentito dalla legge.

8.8.3 Se l'Inadempimento si protrae per più di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 8.8.2(i), la Società di Gestione ne informa l'Investitore Moroso mediante comunicazione (la **"Comunicazione di Inadempimento"**) in cui sono indicati:

(i) l'Investitore interessato dall'Inadempimento (che, a decorrere dalla data della Comunicazione di Inadempimento, è considerato a tutti gli effetti del presente Regolamento **"Investitore Inadempiente"**);

(ii) le Quote da questi detenute e i Versamenti già richiamati in relazione alle medesime, incluso l'ammontare non pagato;

(iii) l'ammontare oggetto di Richiesta di Versamento non versato al Fondo.

A decorrere dalla Comunicazione di Inadempimento sono sospesi, in aggiunta ai diritti dell'Investitore Inadempiente di cui all'art. 8.8.4, sez. A, anche il diritto dell'Investitore Inadempiente di partecipare al finanziamento di ulteriori Operazioni di Investimento effettuate dal Fondo, nonché il diritto di ricevere distribuzioni ai sensi dell'art. 9. Rimane inteso che:

(a) la Società di Gestione, ai fini dell'invio di Richieste di Versamento agli Investitori successivamente a una Comunicazione di Inadempimento, tiene conto anche delle Quote dell'Investitore Inadempiente, al quale dette Richieste di Versamento sono inviate, con la precisazione che tale Investitore non ha diritto a versare le somme volte al finanziamento di ulteriori Operazioni di Investimento fino a che non abbia posto rimedio all'Inadempimento conformemente alle disposizioni del presente par. 8.8;

(b) le somme che spetterebbero all'Investitore Inadempiente ai sensi dell'art. 9 sono accantonate dalla Società di Gestione e non possono essergli distribuite fino a che lo stesso non abbia posto rimedio all'Inadempimento conformemente alle disposizioni del presente par. 8.8, fatto salvo quanto previsto dall'art 8.8.4 H.

Resta inteso che, qualora l'Inadempimento si riferisca ad una Richiesta di Versamento, in tutto o in parte, volta a finanziare la Commissione di Gestione, la Società di Gestione non può finanziare la porzione di Commissione di Gestione a carico dell'Investitore Inadempiente mediante Richiesta di Versamento indirizzata agli Investitori diversi dall'Investitore.

8.8.4 Decorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Inadempimento senza che l'Investitore Inadempiente abbia provveduto al Versamento, trovano applicazione le seguenti disposizioni.

A. L'Investitore Inadempiente perde il diritto di partecipare alla formazione della volontà degli Investitori e le sue Quote non vengono considerate ai fini della determinazione dei *quorum* e maggioranze di volta in volta richieste. L'Investitore Inadempiente non ha il diritto di presentare candidati per la nomina del Rappresentante del Fondo ai sensi del successivo art. 15 e il Rappresentante del Fondo eventualmente designato dall'Investitore Inadempiente ai sensi dell'art. 15 decade dalla relativa carica.

B. Il diritto dell'Investitore Inadempiente di partecipare al finanziamento di ulteriori Operazioni di Investimento effettuate dal Fondo continua a rimanere sospeso, fermo restando quanto previsto dalla successiva sez. H.

C. La Società di Gestione offre per iscritto a tutti gli Investitori diversi dall'Investitore Inadempiente l'opportunità di acquistare le Quote dell'Investitore Inadempiente (l'**"Offerta"**) per un prezzo in denaro pari al 30% (trenta per cento) del loro valore patrimoniale netto, calcolato in base all'ultima Relazione Annuale del Fondo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, precedentemente all'Inadempimento, aumentato del totale dei pagamenti eventualmente effettuati a valere sulle medesime Quote in relazione ad Operazioni di Investimento e ridotto dell'ammontare complessivo delle distribuzioni eventualmente ricevute a valere sulle medesime Quote.

D. Gli Investitori destinatari dell'Offerta possono, nei 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dell'Offerta, accettarla in proporzione ai relativi Importi Sottoscritti (fermo restando che, in caso di numero di Quote non intero, il numero di Quote accettato sarà determinato mediante arrotondamento al più vicino numero intero) dandone comunicazione scritta alla Società di Gestione.

   Se un Investitore non accetta l'Offerta ai sensi della presente sez. D entro il termine quivi previsto, si ritiene che abbia rifiutato l'Offerta.

E. Nel caso in cui taluni soltanto degli Investitori destinatari dell'Offerta l'abbiano accettata, nei 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui alla sez. D che precede la Società di Gestione verifica l'intenzione di detti Investitori di acquistare, in tutto o in proporzione ai rispettivi Importi Sottoscritti, le rimanenti Quote dell'Investitore Inadempiente, fermo restando che in caso di più Investitori che confermino l'intenzione di acquistare tutte le rimanenti Quote dell'Investitore Inadempiente, l'acquisto avverrà in proporzione ai relativi Importi Sottoscritti, salvo diverso accordo tra i medesimi.

F. Le Quote dell'Investitore Inadempiente che non dovessero essere acquistate ai sensi delle sez. D ed E che precedono possono essere offerte dalla Società di Gestione o dall'Investitore Inadempiente stesso a soggetti terzi, al medesimo prezzo di cui alla precedente sez. C, fermo restando quanto previsto dalla successiva sez. I.

G. L'Investitore Inadempiente è tenuto a disporre delle sue Quote in favore:

   (a) degli Investitori che abbiano accettato l'Offerta ai sensi delle sez. D ed E che precedono, essendo inteso che ciascuno di detti Investitori è chiamato ad acquistare un numero intero di Quote (arrotondato al più vicino numero intero); e/o

   (b) dei terzi di cui alla sez. F che precede;

   fermo restando che ogni atto di disposizione delle Quote dell'Investitore Inadempiente ai sensi della presente sez. G si intende sottoposto alle disposizioni dell'art. 14 e la Società di Gestione assume la relativa determinazione nel solo interesse degli Investitori diversi dall'Investitore Inadempiente.

   Nello svolgimento delle attività di cui alla presente lett. G, la Società di Gestione agisce quale rappresentante dell'Investitore Inadempiente, essendo al medesimo

conferita apposita procura in tal senso dagli Investitori mediante sottoscrizione del relativo modulo di cui all'art. 6.2.

H. Contestualmente all'acquisto delle Quote, l'acquirente o gli acquirenti di cui alla sez. G che precede:

(i) sono tenuti a corrispondere al Fondo (a) il Versamento non effettuato dall'Investitore Inadempiente (ivi inclusa, per chiarezza, la porzione di Commissione di Gestione a carico dell'Investitore Inadempiente non versata), (b) qualsiasi altro Versamento richiesto all'Investitore Inadempiente ai sensi del precedente art. 8.8.3(a) e che non è stato eseguito dal medesimo sino alla data di disposizione delle Quote di cui alla sez. G che precede; per chiarezza, in applicazione di quanto precede, a seguito del trasferimento delle Quote dell'Investitore Inadempiente tutti gli Investitori risulteranno avere la medesima percentuale di Importi Richiamabili e (c) interessi sulle somme di cui alle lett. (a) e (b) che precedono a un tasso annuo (con divisore 360) pari al minore tra il 6% (sei per cento) e il tasso massimo consentito dalla normativa vigente in materia di usura (da rilevarsi alla data di acquisto delle Quote) per il periodo intercorrente tra la data suddetta e quella di effettivo Pagamento;

(ii) hanno diritto a ricevere le somme eventualmente accantonate dalla Società di Gestione ai sensi del precedente par. 8.8.3(b) e relative alle Quote rispettivamente acquistate.

I. In difetto di trasferimento, in tutto o in parte, delle Quote dell'Investitore Inadempiente e di Versamento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di Comunicazione di Inadempimento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8.8.5.

8.8.5 Le Quote detenute dall'Investitore Inadempiente non disposte ai sensi dell'art. 8.8.4 sono annullate, con ritiro dei certificati eventualmente emessi, e l'Ammontare Totale del Fondo è ridotto in misura pari all'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente, che è liberato dall'obbligazione di effettuare Versamenti salvo quanto disposto dalle successive sezioni del presente art. 8.8.5. Le somme eventualmente accantonate dalla Società di Gestione ai sensi del precedente par. 8.8.3(b) e relative alle Quote oggetto di annullamento sono distribuite agli Investitori ai sensi dell'art. 9.

Rimane comunque inteso che ai fini del calcolo della Commissione di Gestione e ai fini dell'applicazione del successivo art. 9.14, la riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo ai sensi del presente art. 8.8.5 rileva a decorrere dalla data di annullamento delle Quote.

In caso di applicazione del presente art. 8.8.5 si applica inoltre la seguente procedura:

A. A integrale liquidazione di ogni somma spettante all'Investitore Inadempiente a fronte dell'annullamento delle relative Quote e della liberazione dall'obbligo di effettuare Versamenti e ferma restando la condizione di cui all'ultimo capoverso della presente sez. A, l'Investitore Inadempiente ha diritto di ricevere, in adempimento di un'obbligazione del Fondo e non più in qualità di Investitore, il minore tra i seguenti importi (la **"Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente"**):

(i) il totale delle somme versate dall'Investitore Inadempiente al Fondo, a valere sulle Quote annullate ai sensi del presente art. 8.7.5, per finanziare Operazioni di Investimento meno gli importi eventualmente già distribuiti al medesimo, a

valere sulle medesime Quote; e

(ii) il valore patrimoniale netto delle Quote dell'Investitore Inadempiente annullate ai sensi del presente art. 8.7.5, calcolato in base all'ultima Relazione Annuale del Fondo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, precedentemente all'Inadempimento, aumentato del totale dei Versamenti eventualmente effettuati a valere sulle medesime Quote in relazione ad Operazioni di Investimento e ridotto dell'ammontare complessivo delle distribuzioni eventualmente ricevute a valere sulle medesime Quote.

Fermo quanto disposto dal presente par. 8.7.5, sez. B e C, la Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente è dovuta al medesimo a condizione che gli Investitori diversi dall'Investitore Inadempiente abbiano ricevuto distribuzioni complessivamente pari almeno ai rispettivi Versamenti e Rendimento Preferenziale e calcolata e versata all'Investitore Inadempiente alla fine del periodo di liquidazione del Fondo.

B. L'Investitore Inadempiente è tenuto a corrispondere al Fondo, a titolo di penale e salvo il diritto della Società di Gestione al risarcimento del maggior danno, il maggiore dei seguenti importi:

- il 50% (cinquanta per cento) dell'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente; oppure
- il 75% (settantacinque per cento) della parte ancora non versata dell'Importo Sottoscritto dall'Investitore Inadempiente; oppure
- il 100% (cento per cento) del Versamento richiesto e non effettuato dall'Investitore Inadempiente;

nei limiti, in ogni caso, dell'ammontare della Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente. Le somme versate al Fondo dall'Investitore Inadempiente ai sensi della presente sez. B costituiscono Introiti a tutti i fini del presente Regolamento.

C. Fermo il diritto della Società di Gestione di ricorrere a ogni rimedio di legge per riscuotere, anche giudizialmente in via coattiva, ogni importo dovuto al Fondo dall'Investitore Inadempiente, inclusi quelli di cui alla precedente sez. B, le somme eventualmente non riscosse dalla Società di Gestione entro la data di pagamento della Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente vengono trattenute e compensate con l'importo corrispondente a quanto dovuto dalla Società di Gestione all'Investitore Inadempiente a titolo di Liquidazione delle Quote dell'Investitore Inadempiente o a qualsivoglia ulteriore titolo in base o in relazione al presente Regolamento.

8.9 Altri casi di riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo

Fermo il caso di riduzione di cui all'art. 8.7 del presente Regolamento, l'Ammontare Totale del Fondo può essere ridotto in caso di Evento Risolutivo. Al riguardo:

A. il verificarsi di un Evento Risolutivo determina l'interruzione del Periodo di Investimento, nonché della possibilità di effettuare Operazioni di Investimento Ulteriori che, al verificarsi

di un Evento Risolutivo, non siano già state perfezionate ovvero per cui non siano già stati sottoscritti dalla SGR accordi vincolanti per il perfezionamento;

B. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi di un Evento Risolutivo, la SGR calcola il Capitale Stimato e lo comunica tempestivamente agli Investitori.

C. Sulla base del Capitale Stimato di cui alla precedente sezione B, entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi il Consiglio di Amministrazione può approvare la riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo per un importo pari agli Importi Richiamabili (aumentati delle somme eventualmente presenti sul Conto di Liquidità derivanti da Versamenti e non utilizzabili per impieghi rilevanti ai fini del calcolo del Capitale Stimato) eventualmente eccedenti il Capitale Stimato, con contestuale riduzione degli Importi Sottoscritti dagli Investitori (la "**Delibera di Riduzione**"). La SGR comunica la Delibera di Riduzione entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa assunzione, restando inteso che la delibera è efficace a partire dalla data di relativa assunzione salva diversa volontà della SGR.

D. Con la sottoscrizione delle Quote, gli Investitori prendono atto che la SGR, in linea con la normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, richiede che la partecipazione al Fondo venga riservata a soggetti che non siano, direttamente o indirettamente, oggetto – e/o che non agiscano in violazione/elusione – di Sanzioni Internazionali e che non intrattengano rapporti con soggetti destinatari di Sanzioni Internazionali. Sottoscrivendo le Quote del Fondo, gli Investitori assumono l'impegno a informare tempestivamente la SGR qualora gli Investitori medesimi e/o le entità appartenenti al relativo gruppo, ovvero i relativi Soggetti Contigui e/o altri soggetti ritenuti rilevanti in relazione agli stessi Investitori divengano destinatari di Sanzioni Internazionali.

Pertanto, ove l'Investitore o un Soggetto Contiguo risulti destinatario di Sanzioni Internazionali, ovvero agisca in violazione e/o elusione di Sanzioni Internazionali, la SGR, in linea con la normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si riserva di non procedere con le Richieste di Versamento e/o con la distribuzione di proventi o di rimborsi di capitale nei confronti di tale Investitore, fintantoché siano in vigore le Sanzioni Internazionali e/o la condotta dello stesso Investitore o Soggetto Contiguo risulti elusiva e/o in violazione di Sanzioni Internazionali; ciò al fine di non incorrere in una violazione della normativa in materia di Sanzioni Internazionali e/o antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Inoltre, ove l'Investitore, le entità appartenenti al relativo gruppo, i relativi Soggetti Contigui e/o altri soggetti ritenuti rilevanti in relazione agli stessi Investitori divengano destinatari di Sanzioni Internazionali, la SGR si impegna sin d'ora a valutare e porre in essere, in linea con la normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e nell'interesse del Fondo e dei suoi investitori, le soluzioni più opportune al fine di garantire la tempestiva uscita dell'Investitore dal Fondo, valutando soluzioni sia dispositive, con conseguente chiusura del rapporto con l'Investitore (quali ad esempio, in ottica esemplificativa e non esaustiva, ove applicabili nel contesto delle Sanzioni Finanziarie Internazionali, l'impegno della SGR ad affiancare l'Investitore nel processo di dismissione delle quote del Fondo sul mercato secondario, ovvero, nel processo di conferimento delle quote in un trust che si faccia carico della gestione delle medesime quote), sia liquidatorie (quale, ad esempio, in ottica esemplificativa e non esaustiva, anche tenuto conto della durata temporale delle Sanzioni Internazionali, il freezing delle quote – con conseguente sterilizzazione dei diritti di voto legati all'assemblea dei partecipanti al Fondo e divieto di partecipare al finanziamento di ulteriori operazioni – la conversione degli

importi versati a valere sulle quote in crediti del Fondo, con diverso fattore di priorità rispetto alle quote ordinarie, fino all'applicazione della disciplina dell'annullamento delle quote dell'Investitore medesimo) così come ogni altra soluzione tecnica idonea al raggiungimento dell'obiettivo, e comunque conformemente alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

E. Gli Investitori:

(i) sono integralmente e definitivamente liberati dall'obbligo di versare il proprio Importo Richiamabile per la parte oggetto di riduzione ai sensi del presente art. 8.8 (e ricevono a titolo di distribuzioni in conformità al presente Regolamento le eventuali somme eccedenti giacenti sul Conto di Liquidità); e

(ii) continuano ad essere obbligati a versare il proprio Importo Richiamabile per la parte non oggetto di riduzione ai sensi del presente art. 8.8;

F. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9.9, l'Ammontare Totale del Fondo si considera come eventualmente ridotto ai sensi del presente art. 8.8.

G. In ogni momento durante la vita del Fondo la SGR ha facoltà di procedere ad una riduzione dell'Ammontare Totale del Fondo tramite Delibera di Riduzione nel rispetto della procedura di cui al presente art. 8.8.

Art. 9 – Introiti e distribuzioni

9.1 Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo (gli **"Introiti"**) tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo quali Versamenti o comunque collegati alle Operazioni di Investimento o alle Operazioni di Disinvestimento o ad ogni altro investimento di attivi del Fondo, ovvero generati dall'impiego, dalla gestione o dall'ottimizzazione della struttura, anche finanziaria, del patrimonio del Fondo, ovvero ancora ogni altro introito ricevuto dal Fondo ivi inclusi:

(i) le distribuzioni che il Fondo riceve a qualunque titolo dagli Schemi in Portafoglio;

(ii) i dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni corrisposte al Fondo dalle Imprese in Portafoglio;

(iii) ogni rimborso dei capitali investiti e ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, realizzati dal Fondo attraverso Operazioni di Disinvestimento; e

(iv) ogni altra componente di reddito generata dal Fondo.

9.2 La Società di Gestione può, a propria discrezione, utilizzare gli Introiti per far fronte a:

(i) nuove Operazioni di Investimento del Fondo;

(ii) gli impegni assunti nei confronti degli Schemi in cui il Fondo ha investito;

(iii) i costi e le spese a carico del Fondo ai sensi del successivo art. 10.1 ad eccezione della Commissione di Gestione (per importi già maturati o che la Società di Gestione prevede ragionevolmente che matureranno nei 6 mesi successivi alla data di incasso degli Introiti da parte del Fondo);

(iv) altre obbligazioni a carico del Fondo, ivi inclusi gli obblighi di rimborso e pagamento ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3.6.4;

Gli Introiti, per la parte non destinata agli impieghi di cui all'art. 9.2, al netto degli accantonamenti che la Società di Gestione ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi, costituiscono **"Introiti Allocabili"**.

9.3 La Società di Gestione può, a propria esclusiva discrezione, trattenere direttamente, a titolo di compensazione, dall'ammontare degli Introiti altrimenti distribuiti ai sensi del presente art. 9, l'importo oggetto di una contestuale Richiesta di Versamento.

In tale ipotesi, la Società di Gestione darà pronta comunicazione agli Investitori.

Resta inteso, per chiarezza, che gli Introiti così compensati sono considerati, a tutti gli effetti del presente Regolamento, come distribuiti e contestualmente oggetto di un Versamento.

Nel caso in cui gli Introiti siano di ammontare inferiore rispetto all'ammontare oggetto della Richiesta di Versamento contestuale, l'Investitore è tenuto a versare la differenza.

9.4 Nel caso in cui il Fondo abbia ricevuto Introiti potenzialmente soggetti a restituzione (es. da parte degli Schemi in Portafoglio), la Società di Gestione procede ai sensi del Regolamento a considerare tali somme come Introiti Allocabili e quindi alla loro distribuzione.

Rimane inteso che in caso di distribuzione di Introiti Allocabili ai sensi del presente art. 9.4, la Società di Gestione può, a propria discrezione, indicare nella nota di distribuzione che tali somme possono essere soggette a restituzione fino alla fine della durata del Fondo.

Qualora lo Schema in Portafoglio abbia a sua volta proceduto ad effettuare una richiesta di restituzione per tali importi, e solo se espressamente indicato nella relativa nota di distribuzione, la Società di Gestione provvede ad inviare una richiesta di restituzione agli Investitori con le modalità stabilite per l'invio delle Richieste di Versamento.

Si precisa per chiarezza che:

(i) gli Introiti Allocabili distribuiti e soggetti a eventuale richiesta di restituzione non aumentano l'Importo Richiamabile; e

(ii) in caso di restituzione di distribuzioni ai sensi del presente art. 9.4, le distribuzioni di cui all'art. 9.6 del presente Regolamento verranno ricalcolate di conseguenza.

Ove la Società di Gestione abbia distribuito Introiti Allocabili qualificati nella relativa nota di distribuzione come soggetti a possibile richiesta di restituzione ai sensi del presente art. 9.4, la stessa Società di Gestione avrà facoltà, in ogni momento, di comunicare agli Investitori che dette somme, a partire dalla data indicata in tale comunicazione, non saranno più soggette a possibile richiesta di restituzione.

9.5 Tutte le operazioni di allocazione e distribuzione di Introiti Allocabili agli Investitori, come pure quelle di accredito e addebito del Conto Performance Fee, sono effettuate in Euro.

La Società di Gestione procede alla distribuzione a norma del successivo art. 9.6 il prima possibile, nell'interesse degli Investitori e avendo riguardo alle esigenze di efficienza finanziaria del Fondo.

9.6 Gli Introiti Allocabili sono allocati dalla Società di Gestione, ai fini della distribuzione agli Investitori ovvero dell'accredito sul Conto Performance Fee, secondo i criteri e l'ordine di priorità disciplinato dal presente art. 9.6.

Ad ogni distribuzione di Introiti Allocabili successiva alla prima, la Società di Gestione provvede a riapplicare integralmente i criteri di cui al presente art. 9.6 tenendo conto delle somme già distribuite agli Investitori, restituite dagli Investitori ovvero allocate sul Conto Performance Fee.

La Società di Gestione distribuisce i relativi Introiti Allocabili, *pari passu*, come segue:

(i) in primo luogo, a tutti gli Investitori (diversi dagli Investitori Inadempienti), in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli stessi abbiano ricevuto un ammontare pari alla somma dei Versamenti complessivamente effettuati;

(ii) in secondo luogo, a tutti gli Investitori (diversi dagli Investitori Inadempienti), in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli stessi abbiano ricevuto complessivamente distribuzioni pari al -minore tra:

  (a) un IRR (al lordo delle imposte a carico del Fondo) applicato agli importi relativi a ciascun Versamento tempo per tempo effettivamente utilizzati e calcolato nel periodo tra data di effettivo utilizzo di tali importi e la data della relativa distribuzione, pari al 6% (sei per cento) annuo composto; e

  (b) un importo pari a 1,25 (uno virgola venticinque) volte l'ammontare complessivo degli importi relativi ai Versamenti effettivamente utilizzati al netto di quanto già percepito in base al precedente punto (i),

  il ("**Rendimento Preferenziale**");

(iii) in terzo luogo, *pari passu*:

  (x) il 15% (quindici per cento) di ogni rimanente ammontare, alla Società di Gestione, e

  (y) l'85% (ottantacinque per cento) di ogni rimanente ammontare, a tutti gli Investitori (diversi dagli Investitori Inadempienti), in proporzione alle rispettive Quote.

9.7 Gli Introiti Allocabili allocati ai sensi dell'art. 9.6 (a titolo diverso dalla Performance Fee) sono distribuiti agli Investitori:

(a) come rimborso parziale delle Quote sino a che non abbiano ricevuto un importo pari all'ammontare dei rispettivi Versamenti;

(b) come proventi, quanto alle ulteriori distribuzioni di Introiti Allocabili, che sono soggette alle eventuali ritenute fiscali applicabili in relazione alle medesime.

9.8 Gli Introiti Allocabili, nella misura corrispondente alle ritenute fiscali dovute, sono impiegati dalla Società di Gestione per pagare tali ritenute.

Per chiarezza, eventuali ritenute alla fonte che la Società di Gestione sia tenuta a operare in relazione alle distribuzioni di cui al presente art. 9, in base alle norme fiscali tempo per tempo vigenti, riducono di un corrispondente importo le distribuzioni effettuate per cassa agli Investitori e alla Società di Gestione ai sensi di tali disposizioni.

9.9 Un ammontare pari al 50% (cinquanta per cento) degli Introiti Allocabili allocati alla Società di Gestione come Performance Fee sono accreditati su un conto corrente appositamente aperto dalla Società di Gestione a nome del Fondo presso il Depositario (il **"Conto Performance Fee"**). Il restante 50% (cinquanta per cento) degli Introiti Allocabili

allocati alla Società di Gestione come Performance Fee sono contestualmente versati alla Società di Gestione a titolo di Performance Fee.

I meccanismi di calcolo della Performance Fee saranno, tra l'altro, in linea con la *policy* di remunerazione della SGR e con l'eventuale ulteriore documentazione rilevante. Le somme versate alla Società di Gestione ai sensi del presente articolo saranno equamente (50%-50%) ripartite tra (i) la Società di Gestione e (ii) l'Amministratore Delegato, il Team di Investimento, incluso il Responsabile del Fondo e gli ulteriori soggetti tempo per tempo individuati dalla policy di remunerazione della Società di Gestione, in ogni caso sempre in conformità a quanto previsto dalla medesima policy di remunerazione (con la SGR che, in tal ultimo caso, agirà come sostituto di imposta).

La Società di Gestione provvede a investire gli importi a credito del Conto Performance Fee solo in strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito prontamente liquidabili e con basso profilo di rischio.

Ogni distribuzione dal Conto Performance Fee e/o versamento di Performance Fee alla Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento è effettuata come costo a carico del Fondo ed è soggetto alle eventuali ritenute fiscali applicabili.

9.10 In ogni momento prima della liquidazione del Fondo, le somme accreditate sul Conto Performance Fee che eccedano un importo pari al 10% (dieci per cento) degli Importi Richiamabili di tempo in tempo incrementati delle somme giacenti sul Conto di Liquidità alla data di riferimento, sono versate alla Società di Gestione esclusivamente a condizione che gli Investitori abbiano ricevuto distribuzioni pari alla somma di:

(i) gli Importi Sottoscritti a valere sulle Quote, come eventualmente ridotti ai sensi dell'art. 8.7.5;

(ii) il Rendimento Preferenziale;

(iii) un ammontare pari alle distribuzioni richiamabili dagli Investitori ai sensi dell'art. 9.4.

Resta inteso che, in ogni momento prima della liquidazione del Fondo, le somme accreditate sul Conto Performance Fee saranno versate alla Società di Gestione nei limiti degli ammontari necessari per l'adempimento di obbligazioni tributarie eventualmente poste a carico della stessa da norme tributarie vigenti di tempo in tempo in relazione alle somme immesse nel Conto Performance Fee.

Le somme accreditate sul Conto Performance Fee che residuano al momento in cui ha luogo la liquidazione finale del Fondo sono integralmente versate alla Società di Gestione, fermo restando quanto previsto all'art. 9.9 e al successivo art. 9.11, sez A.

9.11 In ogni caso, al termine della durata del Fondo, la ripartizione degli Introiti Allocabili fra gli Investitori e la Società di Gestione dovrà riflettere i criteri enunciati nel presente art. 9.

Pertanto, fermo restando quanto infra indicato, alla fine della liquidazione del Fondo la Società di Gestione provvederà a ricalcolare tutte le distribuzioni effettuate ai sensi dell'art. 9.6 sino a quel momento.

A. Laddove da tale ricalcolo risulti che le somme accreditate sul Conto Performance Fee, incrementate degli importi già versati alla Società di Gestione ai sensi dell'art. 9.10 siano superiori agli Introiti Allocabili che sarebbero stati di pertinenza della stessa a

titolo di Performance Fee, l'eccedenza dovrà essere restituita al Fondo per essere prontamente ridistribuita a favore degli Investitori affinché risultino rispettati i criteri di allocazione dei proventi di cui all'art. 9.6.

La Società di Gestione provvederà quindi a prelevare tali importi dalle somme accreditate sul Conto Performance Fee e, in caso di incapienza, a restituire al Fondo le somme necessarie.

In deroga a qualsiasi difforme disposizione contenuta nel presente Regolamento, il versamento al Fondo dovuto dalla Società di Gestione di cui al presente art. 9.11, sez. A, non può in alcun caso superare l'ammontare delle distribuzioni che la stessa ha ricevuto dal Fondo a debito del Conto Performance Fee ai sensi del presente Regolamento (al netto del relativo carico fiscale effettivamente sostenuto).

B. Laddove da tale ricalcolo risulti che le somme distribuite agli Investitori ai sensi dell'art. 9.6, siano superiori agli Introiti Allocabili che sarebbero stati di pertinenza dei medesimi, l'eccedenza dovrà essere versata e/o restituita al Fondo per essere prontamente accreditata sul Conto Performance Fee o versata alla Società di Gestione a titolo di Performance Fee affinché risultino rispettati i criteri di allocazione dei proventi di cui all'art. 9.6.

La Società di Gestione provvederà quindi a finanziare il pagamento delle somme da accreditare sul Conto Performance Fee o da versare ad essa stessa a titolo di Performance Fee tramite l'invio di Richieste di Versamento indirizzate agli Investitori a valere sui rispettivi Importi Richiamabili o il prelievo dal Conto di Liquidità, rimanendo inteso che le Richieste di Versamento inviate ai sensi del presente art. 9.11 sez. B non rilevano come Versamenti ai fini dell'art. 9.6.

In caso di impossibilità di integrale recupero delle somme da accreditare sul Conto Performance Fee, per insufficienza di Importi Richiamabili, la Società di Gestione potrà finanziare l'accredito delle somme dovute tramite l'invio di richieste di restituzione delle distribuzioni effettuate agli Investitori.

9.12 Le somme non riscosse entro 90 (novanta) giorni dall'inizio delle operazioni di distribuzione vengono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dal rimborso parziale del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, ove possibile.

9.13 In nessun caso potranno intervenire distribuzioni agli Investitori prima del Termine del Primo Periodo di Sottoscrizione.

Art. 10 – Regime delle spese

10.1 Sono a carico del Fondo e finanziati da tutti gli Investitori mediante Versamenti a valere sui rispettivi Importi Sottoscritti in proporzione alle rispettive Quote, ovvero a mezzo di prelievi dal Conto di Liquidità:

a) La commissione di gestione dovuta dal Fondo a favore della Società di Gestione per l'attività di gestione del Fondo medesimo (la **"Commissione di Gestione"**) calcolata trimestralmente fino allo scadere del Temine di Durata del Fondo (come eventualmente prorogato) – a divisore di 365 (trecentosessantacinque) giorni – come segue:

(i) fino al 31 dicembre 2026 una percentuale pari al 1,25% (unovirgolaventicinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale del Fondo;

(ii) a partire dal 1° gennaio 2027 e fino al 22 marzo 2030, una percentuale pari al 1,75% (unovirgolasettantacinque per cento) su base annua dell'Ammontare Totale del Fondo;

(iii) successivamente e sino al Termine di Durata del Fondo, come eventualmente esteso, una percentuale pari al 1,75% (unovirgolasettantacinque per cento) su base annua del minore tra (i) il Capitale Investito e (ii) il Valore Complessivo Netto (NAV) risultante dalla più recente Relazione Annuale o Relazione Semestrale.

b) Resta inteso che:

(x) la struttura della Commissione di Gestione sopra evidenziata trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2025, trovando invece applicazione per il periodo antecedente la struttura indicata nella precedente versione del Regolamento approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 27 luglio 2022;

(y) l'ammontare complessivo della Commissione di gestione nel corso dell'intera durata del Fondo (ivi incluse eventuali estensioni) non potrà eccedere il 14% (quattordici per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo;

(z) a partire dalla data in cui viene costituita la pluralità formale dei partecipanti al Fondo, la SGR avrà diritto a prelevare dal Fondo un importo pari alla Commissione di Gestione calcolata sul totale degli Importi Sottoscritti dagli Investitori in questione (diversi dall'Ufficio, gli "**Investitori Successivi**") applicando la percentuale di Commissione di Gestione applicabile al *Closing* Successivo rilevante, per il periodo dalla Data del Primo *Closing* sino alla data del *Closing* Successivo rilevante (in relazione al quale il Fondo ha già pagato la Commissione di Gestione).

Si precisa, inoltre, che il dato del Capitale Investito utilizzato ai fini del calcolo della commissione di gestione ai sensi del punto a) cpv. (iii) del presente articolo si intende al netto delle vendite, delle restituzioni di capitale da parte delle società *target*/OICR in portafoglio e delle cancellazioni (*write off*) degli *asset* in portafoglio.

La Commissione di Gestione, come sopra determinata, sarà dovuta alla Società di Gestione, a partire dalla Data del Primo *Closing* e sino all'avvenuta liquidazione del Fondo, secondo le tempistiche di seguito delineate:

(x) in occasione di ciascun *Closing*, ivi incluso il Primo *Closing*, la Commissione di Gestione sarà pagata dagli Investitori partecipanti a tale *Closing*, in via anticipata, per il periodo intercorrente tra la data del *Closing* rilevante e l'ultimo giorno del trimestre solare in corso alla data del *Closing* medesimo; e, successivamente

(y) per ciascun trimestre solare, in rate trimestrali anticipate (1° gennaio – 31 marzo, 1° aprile – 30 giugno, 1° luglio – 30 settembre, 1° ottobre – 31 dicembre) entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun trimestre solare di riferimento;

(ciascuna delle date di pagamento della Commissione di Gestione di cui sopra, una "**Data di Pagamento della Commissione di Gestione**").

b) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, che verrà calcolato sul Valore Complessivo netto del Fondo risultante dall'ultima Relazione Semestrale/Annuale, al netto

delle plusvalenze non realizzate rispetto al costo storico, così come di seguito specificato:

per il servizio di depositario relativamente alle attività di controllo e sorveglianza,

(i) un compenso annuo pari allo 0,017% (zerovirgolazerodiciasette per cento), con un minimo annuale di Euro 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00), oltre IVA applicabile; nonché

(ii) per il servizio di depositario, relativamente allo svolgimento di altre attività proprie, un compenso annuo pari allo 0,001% (zerovirgolazerozerouno per cento), con un minimo annuale di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00); nonchè

(iii) per il servizio di custodia e amministrazione titoli, un compenso pari allo 0,002% (zerovirgolazerozerodue per cento), con un minimo annuale di Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA applicabile.

Il compenso da riconoscere al Depositario matura a favore dello stesso a partire dal primo richiamo degli impegni.

In sede di prima applicazione del compenso di cui alla presente lettera b) – e pertanto per il periodo intercorrente tra la data del primo richiamo degli impegni e fino alla data di riferimento della prima Relazione Annuale o Semestrale del Fondo – tale compenso verrà calcolato *pro-rata temporis* sull'ammontare del patrimonio richiamato dal Fondo, inizialmente sottoscritto e versato.

Eccezion fatta per i primi 12 (dodici) mesi successivi al primo richiamo degli impegni, resta ferma l'applicazione del minimo annuale precedentemente descritto sub (i), (ii) e (iii).

Il compenso di cui alla presente lettera b) da riconoscere al Depositario viene corrisposto su base semestrale posticipata, con valuta giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento della Relazione Annuale o Semestrale del Fondo.

Il compenso da riconoscere al Depositario ai sensi della presente sez. b) è da intendersi a soddisfacimento di ogni compenso, corrispettivo, onere o rimborso spese in relazione ai servizi di cui all'art. 5 (ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese inerenti al deposito delle somme non riscosse ai sensi dell'art. 9.19 e dell'art. 13.10), eccezion fatta per il recupero di spese connesse a imposte, tasse e servizi postali.

c) Tutti gli oneri debitamente documentanti e connessi alle Operazioni di Investimento ed alle Operazioni di Disinvestimento, ivi compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi (ivi inclusi, a titolo di chiarimento e a soli fini esemplificativi e non esaustivi, le spese relative alla *due diligence* svolte per verificare la conformità all'AI ACT e alla normativa tempo per tempo rilevante in materia di *privacy)* (i "**Costi delle Operazioni**"). Ove l'operazione non abbia luogo, tali costi (gli "**Abort Cost**") sono imputati al Fondo medesimo per una percentuale pari al 80%, rimanendo la restante parte dei costi medesimi (*i.e.* 20%) a carico della Società di Gestione.

d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote del Fondo e degli avvisi o comunicazioni destinati agli Investitori;

e) le spese di contabilità nonché quelle di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione, e quelle per il calcolo del Valore Complessivo Netto;

f) le spese inerenti al Fondo, associati con:

(i) i servizi informatici, i sistemi di gestione e le banche dati relativi alla gestione del rischio degli investimenti del Fondo;

(ii) le verifiche antiriciclaggio (AML) e le attività di identificazione e valutazione della clientela (KYC) derivanti dall'ingresso di un Investitore;

entro un importo massimo complessivo di Euro 20.000 (ventimila/00), oltre IVA (ove dovuta), per ciascun esercizio, restando inteso che eventuali eccedenze resteranno a carico della SGR;

g) gli oneri finanziari ed i costi relativi ai debiti e prestiti contratti nell'interesse del Fondo;

h) le spese professionali, legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

i) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico del Fondo o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo;

j) le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'Assemblea degli Investitori;

l) le Spese di Istituzione del Fondo entro il limite massimo di Euro 200.000 (duecento mila), oltre ad IVA e oneri accessori;

m) gli indennizzi dovuti a una Parte Esonerata ai sensi dell'art. 20;

n) la Performance Fee;

o) il rimborso delle spese documentate dai membri dell'Advisory Board e gli eventuali compensi dei Membri Esterni del Comitato Investimenti laddove non a carico di altri soggetti.

Sono dovuti inoltre:

A. le spese di redazione, traduzione, stampa e invio dei documenti periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori;

B. gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo diversi da quelli già ricompresi nei costi delle Operazioni di Investimento;

C. il contributo annuale di vigilanza da versare alla Consob;

D. le spese sostenute in relazione all'eventuale sub–deposito di strumenti finanziari;

E. le spese sostenute in relazione ad eventuali conti correnti tecnici afflussi aperti presso il Depositario;

F. ogni costo e sopravvenienza passiva inerente alle spese di cui sopra;

G. gli oneri inerenti ad eventuali coperture assicurative assegnate all'Amministratore Delegato, al Direttore della Direzione Investimenti Diretti, ai Membri Interni del Comitato Investimenti, al Responsabile del Fondo e agli altri membri del Team di Investimento (*i.e.*: Polizze D&O), laddove dette coperture non siano già previste dalla Società di Gestione a favore di propri dipendenti e/o amministratori ai fini di cui sopra.

10.2 Sono a carico della Società di Gestione:

(a) tutte le spese necessarie per l'amministrazione e gestione della stessa, comprese quelle relative a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e

amministrazione della Società di Gestione quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili;

(b) gli Abort Cost nella misura di quanto eccedente rispetto a quanto previsto 10.1, lettera (c);

(c) ogni ulteriore onere o spesa non espressamente indicato come a carico del Fondo o degli Investitori;

(d) le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea degli Investitori, escluse, per chiarezza, le relative spese di trasporto, vitto e alloggio;

(e) le spese sostenute in relazione alla raccolta delle sottoscrizioni, ivi incluse le eventuali *placement fees*.

10.3 Sono a carico degli Investitori:

(i) i costi sostenuti dalla Società di Gestione per l'emissione, il frazionamento, il raggruppamento dei certificati di partecipazione al Fondo e la spedizione dei medesimi al domicilio degli Investitori, nonché le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il Versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione, che saranno addebitati ai sottoscrittori nella misura effettivamente sostenuta dalla Società di Gestione;

(ii) le spese relative alla consegna dei certificati nominativi rappresentativi delle Quote, ove richiesti dall'Investitore, le spese sostenute dalla Società di Gestione in occasione di Richieste di Versamento, del rimborso delle Quote o della distribuzione di altri introiti, incluse le spese per il servizio prestato dal Depositario;

(iii) laddove avvengano rimborsi parziali, le spese relative alle operazioni di pagamento finalizzate a detti rimborsi parziali nonché gli oneri finanziari derivanti dall'eventuale indebitamento collegato a detti rimborsi (ove consentito ai sensi delle previsioni del presente Regolamento), che saranno posti a carico degli Investitori a titolo di commissione di uscita nei termini previsti dal Provvedimento, nonché le spese relative alle operazioni di pagamento per rimborsi parziali e distribuzioni da parte del Depositario;

(iv) le spese inerenti all'Assemblea degli Investitori non coperte dall'art. 10.2(d) e al Rappresentante del Fondo.

Art. 11 – Calcolo e pubblicità del valore della Quota

11.1 Il valore del patrimonio netto del Fondo (il **"Valore Complessivo Netto"**) è calcolato in Euro – entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'Autorità di Vigilanza competente – ed è la risultante delle attività al netto delle eventuali passività.

11.2 Il valore unitario delle Quote è calcolato, con cadenza almeno semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno dalla Società di Gestione secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza competente e dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, dividendo il Valore Complessivo Netto per il numero di Quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

11.3 Il valore delle Quote così rilevato è comunicato agli Investitori, rispettivamente, entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento ed entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.4 Qualora, per eventi eccezionali ed imprevedibili, il calcolo o la comunicazione del valore unitario della Quota siano stati sospesi, la Società di Gestione informa direttamente l'Autorità di Vigilanza competente e gli Investitori, provvedendo appena possibile al calcolo e alla comunicazione del valore della Quota.

11.5 Eventuali errori di calcolo del Valore Complessivo Netto vengono tempestivamente comunicati all'Autorità di Vigilanza competente, secondo quanto previsto dal Provvedimento, nonché agli Investitori.

Art. 12 – Scritture contabili del Fondo e altre comunicazioni verso gli Investitori

12.1 Oltre alle scritture prescritte dal Codice Civile per le Società per Azioni, la Società di Gestione redige:

(i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;

(ii) la relazione annuale relativa alla gestione del Fondo (la **"Relazione Annuale"**), che dovrà essere messa a disposizione entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

(iii) una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo (la **"Relazione Semestrale"**), che dovrà essere messa a disposizione entro 2 (due) mesi dalla fine di ogni semestre;

(iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

12.2 I documenti predisposti dalla Società di Gestione di cui al punto (i) del precedente art. 12.1 sono forniti gratuitamente agli Investitori che ne facciano richiesta.

12.3 I documenti di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) del medesimo art. 12.1 saranno invece forniti agli Investitori non appena disponibili.

La SGR comunica agli Investitori, nell'ambito della Relazione Annuale, l'Ammontare Totale del Fondo e le relative modifiche.

Art. 13 – Liquidazione del Fondo. Liquidazione anticipata del Fondo. Rimborso finale della Quota alla scadenza del Fondo

13.1 La liquidazione finale del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata del Fondo di cui all'art. 1.2 o dell'eventuale proroga ai sensi del presente Regolamento, oppure, prima di tale data:

(i) in caso di completamento delle Operazioni di Disinvestimento relative a tutti gli investimenti successivamente alla scadenza del Periodo di Investimento, ovvero in

caso non residuino altrimenti Strumenti nel portafoglio del Fondo;

(ii) nel caso in cui si verifichi una Situazione di Blocco ai sensi del successivo art. 19.4, con delibera dell'Assemblea;

(iii) in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio di Amministrazione; nell'ipotesi di cui al presente punto il Consiglio di Amministrazione deve comunicare agli Investitori l'intenzione di adottare la delibera che determina la liquidazione anticipata del Fondo nei 60 (sessanta) giorni precedenti alla riunione del medesimo avente all'ordine del giorno la relativa delibera.

13.2 In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

13.3 Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la Società di Gestione ne informa l'Autorità di Vigilanza competente.

13.4 Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Autorità di Vigilanza competente.

13.5 La Società di Gestione sarà incaricata delle attività di liquidazione del Fondo.

13.6 La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza competente e, in particolare, delle seguenti modalità:

(a) a partire dalla data della delibera di liquidazione del Fondo non sono ammesse ulteriori Operazioni di Investimento che non siano strettamente necessarie a salvaguardare il valore delle Imprese in Portafoglio e degli Schemi in Portafoglio;

(b) l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento sono comunicati individualmente agli Investitori tramite lettera raccomandata a.r.;

(c) a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo all'invio della lettera di cui alla lettera (b) che precede, la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione medesima e portato a conoscenza degli Investitori;

(d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la Relazione Annuale, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni Quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle Quote in circolazione e secondo le modalità indicate all'art. 9;

(e) la Società di Revisione di cui all'art. 22 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione di cui al precedente punto;

(f) il rendiconto finale di liquidazione certificato dalla Società di Revisione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati nella sede della Società di Gestione e del Depositario. Ogni Investitore potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese;

(g) dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso viene data comunicazione agli Investitori individualmente a mezzo lettera raccomandata a.r.;

(h) il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate per iscritto le richieste di rimborso, le quali dovranno contenere indicazione del conto corrente sul quale ciascun Investitore intende far accreditare le somme di propria spettanza.

13.7 La Società di Gestione può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle Quote agli aventi diritto in misura proporzionale.

13.8 La Società di Gestione comunica agli Investitori:

(i) l'inizio della procedura di liquidazione;

(ii) i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;

(iii) il rendiconto finale e l'annessa relazione degli amministratori;

(iv) i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale.

13.9 Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza competente.

13.10 Le somme rivenienti dalla liquidazione del Fondo e le somme depositate presso il Depositario ai sensi dell'art. 9.19, che risultassero non riscosse nel termine di 3 (tre) mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, ove possibile.

13.11 La Società di Gestione comunica a tutti gli Investitori, presso i recapiti forniti da questi ai sensi del presente Regolamento, l'avvenuto deposito delle somme presso il Depositario entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di tale deposito, specificando altresì l'esistenza di ulteriori somme depositate presso il Depositario ai sensi del presente paragrafo.

13.12 Qualora gli Investitori interessati non procedano a riscuotere le predette somme di propria spettanza entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultima comunicazione inviata dalla Società di Gestione ai sensi del presente paragrafo, le somme residue a tale data sono distribuite agli altri Investitori secondo le previsioni del presente Regolamento.

13.13 Fermo restando quanto precede, i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso si prescrivono in favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, da calcolarsi a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al paragrafo g) del precedente paragrafo 13.6.

13.14 La procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alle Autorità di Vigilanza competenti dell'avvenuto riparto.

13.15 Il risultato finale della gestione del Fondo è calcolato come la differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, maggiorato di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata

del Fondo, e l'ammontare dei Versamenti effettuati dagli Investitori.

13.16 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

Art. 14 – Trasferimento delle Quote del Fondo

14.1 Le Quote possono essere trasferite dagli Investitori a soggetti rientranti nella nozione di Investitori Professionali in conformità con il Regolamento e, ove applicabile, il Decreto.

14.2 Ogni trasferimento di Quote si intenderà subordinato al consenso preventivo della Società di Gestione, restando comunque inteso che tale consenso non può essere irragionevolmente negato.

14.3 In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente art. 14, l'acquirente subentrerà in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del cedente delle Quote stesse, quali previsti dal TUF, dalle Autorità di Vigilanza competenti e dal presente Regolamento nonché da ogni normativa applicabile.

14.4 Per i fini del presente art. 14, espressioni come "cedere", "trasferire", "disporre", "cessione", "trasferimento", "atto di disposizione" e simili devono intendersi come riferite a qualsiasi contratto o atto – inclusi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la distribuzione di dividendi o di riserve di capitale in natura – per effetto del quale (a) la titolarità di una o più Quote è trasferita a un terzo, singolarmente o quale elemento di un complesso aziendale o di altro insieme di beni, ovvero (b) viene costituito diritto di usufrutto, pegno o altro diritto a favore di un terzo relativamente a una o più Quote, singolarmente o quale elemento di un complesso aziendale o di altro insieme di beni.

Art. 15 – Advisory Board e conflitto di interessi

15.1 Fintanto che le Quote del Fondo siano sottoscritte dall'Ufficio, quale unico Investitore *Cornerstone*, quest'ultimo sarà rappresentato da una persona fisica (il "**Rappresentante del Fondo**") in luogo di un comitato consultivo (*i.e. advisory board*) del Fondo.

15.2 Al Rappresentante del Fondo si applicano *mutatis mutandis* le seguenti previsioni che disciplinano l'Advisory Board.

15.3 A partire dalla data in cui viene costituita la pluralità formale dei partecipanti al Fondo, sarà istituito un Advisory Board composto da un minimo di 3 (tre) componenti fino ad un massimo di 6 (sei) componenti nominati dalla Società di Gestione tra i nominativi indicati dagli Investitori, aventi comprovate competenze tecniche sull'industria di riferimento del fondo interessato, nel rispetto delle regole seguenti:

(i) l'Investitore *Cornerstone* avrà diritto a designare un componente dell'Advisory Board;

(ii) ogni Investitore (diverso dall'Investitore Cornerstone) che abbia sottoscritto almeno Euro 10.000.000 (dieci milioni/00) potrà proporre un componente dell'Advisory Board del Fondo. Nel caso in cui tali Investitori siano superiori a 10.000.000 (dieci milioni/00), sono preferiti gli Investitori che abbiano sottoscritto

gli ammontari più elevati sino a completamento del numero massimo dei membri da designare. A parità di Importo Sottoscritto, tra due Investitori sono preferiti gli Investitori che abbiano sottoscritto in data anteriore;

(iii) Nel caso in cui all'Ultimo *Closing* risultino vacanti dei posti nell'Advisory Board del Fondo per il raggiungimento del numero minimo, due o più Investitori possono concludere accordi scritti per raggiungere congiuntamente la soglia di Euro 10.000.000 (dieci milioni/00) e dunque esprimere congiuntamente un membro dell'Advisory Board del Fondo, restando inteso che in caso di nomina congiunta di un membro dell'Advisory Board del Fondo, la Società di Gestione non effettua alcuna verifica circa la conformità del voto espresso da tale membro ai patti interni tra gli Investitori designanti. Nel caso in cui le cordate di Investitori richiedenti siano superiori ai posti disponibili, sono preferite le cordate che abbiano complessivamente sottoscritto l'ammontare più elevato; in caso di pari ammontare sottoscritto, sono preferite le cordate che abbiano inoltrato la richiesta di avere un membro nell'Advisory Board del Fondo in data anteriore.

Gli Investitori possono designare come membri dell'Advisory Board del Fondo anche soggetti esterni alla propria struttura, fermo restando che la designazione è da intendersi *intuitu personae* e, pertanto, la partecipazione all'Advisory Board non può essere delegata a soggetti diversi dai membri tempo per tempo nominati dall'organo competente.

L'Advisory Board del Fondo verrà modificato nei casi in cui gli Investitori (diversi dall'Investitore *Cornerstone*) che abbiano designato un membro riducano il proprio Importo Sottoscritto al di sotto dell'Importo Sottoscritto alla data della nomina.

Resta inteso che, ove prima dell'Ultimo *Closing* sia già stato raggiunto il numero massimo di componenti dell'Advisory Board e in occasione di un *Closing* Successivo vi siano uno o più Investitori che abbiano sottoscritto un ammontare maggiore rispetto agli importi sottoscritti dagli Investitori, diversi dall'Investitore *Cornerstone*, che abbiano designato dei propri rappresentanti in Advisory Board, l'Investitore o gli Investitori che abbiano designato dei propri rappresentanti in Advisory Board con il più basso Importo Sottoscritto e, a parità di Importi Sottoscritti, che abbiano sottoscritto in data successiva, si intenderanno obbligati a far dimettere il proprio rappresentante affinché un nuovo membro possa essere designato dall'Investitore o dagli Investitori i cui Importi Sottoscritti siano maggiori. Tale previsione non si applica all' Investitore *Cornerstone*, i cui rappresentanti designati restano in carica per tutta la durata del Fondo, fatte salve le ipotesi di decadenza automatica previste dal Regolamento e la facoltà per l'Investitore *Cornerstone* di sostituirli.

15.4 Fermo quanto precede, i membri dell'Advisory Board resteranno in carica per tutta la Durata del Fondo, salvo sostituzione dei membri nominati dagli Investitori aventi diritto.

15.5 I membri dell'Advisory Board non hanno diritto a ricevere dal Fondo alcun compenso in relazione al proprio mandato.

15.6 Nel caso vengano istituiti fondi paralleli al Fondo e/o fondi di co-investimento gestiti dalla SGR, ove previsto anche dai regolamenti di gestione di tali fondi, i membri eventualmente nominati dagli investitori dei fondi paralleli / fondi di co-investimento, saranno chiamati ad esprimere il proprio voto nell'Advisory Board del Fondo (ove istituito, in alternativa

saranno sentiti parallelamente o congiuntamente al Rappresentante del Fondo) nelle seguenti materie: (i) operazioni in conflitto di interessi che interessino un co-investimento con il Fondo e (ii) la prosecuzione delle Operazioni di Investimento e delle Operazioni di Disinvestimento (che interessano il fondo parallelo/fondo di co-investimento) in caso di Situazione di Blocco del Fondo.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, a seconda del caso, l'Amministratore Delegato, deve acquisire il parere preventivo obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board con riguardo alle seguenti deliberazioni:

(i) Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento in relazione alle quali la Società di Gestione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più membri del Comitato Investimenti, uno o più soci diretti o indiretti della Società di Gestione e/o loro Affiliati, abbiano un interesse in conflitto con quelli del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla policy sulla gestione dei Conflitti di Interesse della Società di Gestione tempo per tempo vigente;

(ii) tutte le altre Operazioni di Investimento e le Operazioni di Disinvestimento in cui gli Investitori siano, anche indirettamente (così come individuati dalla *policy* Conflitti di Interesse interna della SGR), controparti negoziali del Fondo nell'operazione;

(iii) approvazione di Operazioni di Investimento e di Disinvestimento in deroga alle previsioni del presente Regolamento, ivi incluse le previsioni in materia di politiche di investimento di cui al precedente Articolo 3.2;

(iv) superamento dei limiti di investimento secondo quanto previsto dal precedente Articolo 3.3;

(v) caso per caso, Operazioni di Investimento e Operazioni di Disinvestimento a decorrere dal verificarsi di una Situazione di Blocco di cui all'Articolo 19, e, nel caso di sostituzione della SGR, fino a quando la sostituzione non sia divenuta efficace;

(vi) ogni altra decisione su cui il Regolamento richieda di tempo in tempo il parere preventivo, obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board; e

(vii) ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda del caso, l'Amministratore Delegato, riterrà di volta in volta di sottoporre all'Advisory Board.

15.8 L'Advisory Board è convocato dalla Società di Gestione con un preavviso di 5 (cinque) giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno 3 (tre) giorni, mediante avviso da inviarsi con modalità che ne assicurino la ricezione.

15.9 L'Advisory Board (i) è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica e (ii) delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversamente previsto dal presente Regolamento, incluso il voto favorevole del Rappresentante del

Fondo. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'Advisory Board.

15.10 Le determinazioni dell'Advisory Board possono altresì essere adottate in assenza di una formale convocazione e riunione, mediante consultazione scritta; in tal caso, dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della determinazione e la manifestazione del consenso alla stessa.

Al fine di avviare una procedura di consultazione scritta la Società di Gestione provvede ad inviare a tutti i membri dell'Advisory Board, indicando le tempistiche richieste per l'espressione del voto e comunque non inferiori a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, la relativa proposta di consultazione.

Le materie oggetto di delibera si riterranno validamente approvate qualora pervenga il voto positivo di almeno la maggioranza delle risposte ricevute.

15.11 I componenti dell'Advisory Board durano in carica per tutta la Durata del Fondo e decadono automaticamente qualora incorrano in una delle situazioni seguenti:

(i) condanna per reati comportanti la perdita dei requisiti di onorabilità previsti per i consiglieri di amministrazione di società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 13 del TUF;

(ii) l'Investitore (diverso dall'Investitore *Cornerstone*) che ha nominato il componente interessato ai sensi del precedente Articolo 15.2 (iii) abbia ridotto il proprio Importo Sottoscritto al di sotto dell'importo complessivamente sottoscritto tra il Primo *Closing* e l'Ultimo *Closing*;

(iii) l'Investitore (diverso dall'Investitore *Cornerstone*) che ha nominato – anche congiuntamente ad altro Investitore – il componente interessato ai sensi del precedente Articolo 15.2 (iii), abbia ridotto il proprio Importo Sottoscritto – anche congiuntamente ad altro Investitore – al di sotto dell'Importo Sottoscritto alla data della nomina stessa; e

(iv) si verifichi il caso previsto dall'Articolo 8.7.4.

15.12 Nei casi precedenti, il componente è sostituito da un nuovo componente da designarsi a cura dell'Investitore che ne ha diritto ai sensi dei criteri di cui al precedente Articolo 15.3.

15.13 Fermo quanto precede, la SGR gestisce i casi di conflitto di interessi conformemente a quanto previsto dalla propria *conflict policy* aziendale volta a identificare, presidiare, monitorare e gestire qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale.

Art. 16 – Modifiche del Regolamento

16.1 Le eventuali modifiche del presente Regolamento potranno essere adottate dalla Società di Gestione con le modalità previste nel presente art. 16.

16.2 È conferita delega permanente all'Amministratore Delegato per:

(i) l'attuazione delle modifiche del Regolamento che siano strettamente richieste da disposizioni di legge o regolamentari imperative; e

(ii) modificare i termini contrattuali dell'accordo stipulato tra il Fondo e il Depositario, e attuare le modifiche del Regolamento necessarie a rispecchiare le nuove intese raggiunte;

(iii) modificare dati anagrafici previsti nel Regolamento o apportare allo stesso correzioni formali;

(iv) apportare al Regolamento le modifiche che la SGR ritiene necessarie nell'interesse del Fondo e che non incidano negativamente sui diritti degli Investitori previsti dal Regolamento stesso e non si pongano in contrasto con gli impegni eventualmente assunti dalla SGR nei confronti degli Investitori, ivi inclusa la Convenzione e/o l'Addendum alla Convenzione.

16.3 L'Amministratore Delegato porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo del Regolamento modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica. La Società di Gestione mette a disposizione degli Investitori il testo del Regolamento modificato entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali modifiche. Le modifiche di cui all'art. 16.2 sono efficaci sin dal loro inserimento nel Regolamento da parte dell'Amministratore Delegato.

16.4 Qualsiasi modifica del Regolamento che incida negativamente sui diritti degli Investitori e/o risulti in contrasto con gli impegni eventualmente assunti dalla SGR nei confronti degli Investitori, ivi inclusa la Convenzione e/o l'Addendum alla Convenzione è soggetta alla procedura di cui al successivo art. 16.5.

16.5 La Società di Gestione: (i) invia a tutti gli Investitori le proposte di modifica approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e fissa i termini per la comunicazione delle approvazioni; (ii) acquisisce per iscritto le approvazioni degli Investitori, salvo che ritenga di convocarne l'Assemblea ai sensi dell'art. 17.1. Le modifiche del Regolamento di cui al presente art. 16.5 sono efficaci a partire dall'approvazione degli Investitori. Resta inteso che non potranno essere apportate modifiche al Regolamento che siano in contrasto con la Convenzione e/o con l'Addendum alla Convenzione, fatta salva l'approvazione espressa di dette modifiche da parte dell'Ufficio.

16.6 In ogni caso, copia del Regolamento nella versione modificata viene inviata agli Investitori, su richiesta di questi ultimi.

16.7 Qualsiasi modifica del Regolamento che incida sui diritti e sugli obblighi della Società di Gestione dovrà ottenere anche la preventiva approvazione della Società di Gestione.

Art. 17 – Assemblea e determinazioni degli Investitori

17.1 Assemblea degli Investitori

17.1.1 Gli Investitori potranno essere convocati in Assemblea dalla Società di Gestione su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta inviata alla Società di Gestione da tanti Investitori che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) degli Importi Sottoscritti a valere sulle Quote, per deliberare sulle seguenti materie:

(i) apertura di Nuovi Periodi di Sottoscrizione ai sensi dell'art. 6.13;

(ii) sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell'art. 18.1;

(iii) modifiche del Regolamento ai sensi degli artt. 16.4 e 16.5;

(iv) cessazione della Situazione di Blocco ai sensi dell'art. 19.4 (a);

(v) liquidazione anticipata del Fondo ai sensi degli artt. 13.1 e 19.4 (b);

(vi) altre materie previste dal Regolamento o che la Società di Gestione vorrà sottoporre all'Assemblea degli Investitori.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero posta certificata, con indicazione delle materie da trattare. La convocazione su richiesta degli Investitori è spedita entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto.

17.1.2 L'Assemblea degli Investitori delibera il voto favorevole di Investitori che rappresentino la Maggioranza Semplice (ovvero la Maggioranza Qualificata ove espressamente previsto dal presente Regolamento), ed incluso in ogni caso il voto dell'Investitore *Cornerstone*. Si precisa per chiarezza che, ove la delibera riguardi le proposte di modifica al Regolamento, si rinvia a quanto previsto all'articolo 16.5 che precede in punto di approvazione espressa da parte dell'Ufficio.

L'Assemblea è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, in apertura dei relativi lavori, procede altresì alla nomina del relativo segretario.

17.2 Consultazione per iscritto degli Investitori

17.2.1 Ogni qual volta sia necessario ottenere il consenso degli Investitori o di una categoria di essi in merito a una determinazione che la Società di Gestione intende assumere a norma del presente Regolamento (ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 17.1.1, nei limiti ammessi dalla normativa vigente), la Società di Gestione:

(i) invia a tutti gli Investitori la proposta in relazione alla quale si chiede il consenso, includendo i *quorum* e le maggioranze richieste per l'approvazione di ciascuna proposta, fissando il termine per la comunicazione del medesimo che non potrà essere in ogni caso inferiore a 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della proposta da parte del singolo Investitore destinatario della stessa;

(ii) acquisisce per iscritto il consenso degli Investitori interessati;

(iii) comunica il raggiungimento dei *quorum* e delle maggioranze applicabili per ciascuna proposta a tutti gli Investitori, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui tali *quorum* e maggioranze sono stati raggiunti.

(la "**Procedura di Consultazione Scritta**").

17.2.2 Ove la Società di Gestione intenda acquisire il consenso degli Investitori globalmente intesi, gli Investitori deliberano con la maggioranza prevista all'art. 17.1.2.

17.3 Unico Investitore

17.3.1 Ove le Quote siano detenute da un unico Investitore, a quest'ultimo verrà concesso di esprimere il proprio voto tanto nelle forme del precedente art. 17.1, che in quello del precedente art. 17.2 senza alcuna limitazione ove prevista nel presente Regolamento.

Art. 18 – Sostituzione della Società di Gestione

18.1 Gli Investitori possono rimuovere la Società di Gestione, sia per giusta causa, come previsto all'Articolo 19.1, punti da (i) a (v), sia in assenza di giusta causa, come previsto al punto (vi) dell'Articolo 19.1, con un nuovo Soggetto debitamente autorizzato dall'Autorità di Vigilanza in base all'art. 34 del TUF e relative disposizioni attuative (un "**Nuova Società di Gestione**").

18.2 Gli Investitori che intendono rimuovere la Società di Gestione adottano nell'Assemblea degli Investitori (con i *quorum* di seguito previsti) una delibera (la "**Delibera di Rimozione**"), con cui:

(i) la Società di Gestione viene rimossa;

(ii) viene nominato un rappresentante (anche non Investitore) di tutti gli Investitori con i poteri e le responsabilità previste nel presente Articolo 18 (il "**Rappresentante degli Investitori**").

18.3 In caso di Rimozione senza Giusta Causa, che potrà avvenire solo una volta decorsi almeno 12 (dodici) mesi dal Primo *Closing* e con il voto favorevole della Maggioranza Qualificata e dell'Investitore *Cornerstone* del Fondo, la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dal Fondo un importo a titolo di indennizzo pari alla Commissione di Gestione applicata nel semestre precedente alla deliberazione assunta dagli Investitori e calcolata per un periodo di 12 (dodici) mesi.

18.4 La Rimozione con Giusta Causa per il verificarsi di una Situazione di Blocco di cui all'Articolo 19.1 punti (i), (ii), (iv) e (v) è deliberata con il voto favorevole della Maggioranza Qualificata. Con riferimento alla Situazione di Blocco di cui all'Articolo 19.1, punto (iii), la Rimozione con Giusta Causa è deliberata con il voto favorevole della Maggioranza Qualificata e dell'Investitore *Cornerstone*.

18.5 In caso di rimozione della Società di Gestione, gli Investitori deliberano la nomina della Nuova Società di Gestione ("**Delibera di Nomina**"). Laddove gli Investitori non procedano alla Delibera di Nomina entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di adozione della delibera di rimozione della SGR, il Periodo di Investimento del Fondo si intende cessato (ove non sia già terminato per altra causa) e la SGR proseguirà a gestire il Fondo fino al termine della residua Durata del Fondo.

18.6 La Delibera di Nomina è adottata dall'Assemblea:

(i) con Maggioranza Qualificata, con il voto favorevole dell'Investitore *Cornerstone*, nel caso in cui la Delibera di Nomina consegua ad una Rimozione senza Giusta Causa e per il caso di una Situazione di Blocco *ex* Articolo 19.1, punto (iii);

(ii) con Maggioranza Qualificata, restando inteso che l'Investitore *Cornerstone*, non potrà esprimere il proprio voto, nel caso in cui la Delibera di Nomina consegua ad una Rimozione con Giusta Causa per un caso di una Situazione di Blocco di cui all'Articolo 19.1 punti (i), (ii), (iv) e (v).

18.7 Contestualmente alla Delibera di Nomina, viene approvato un Regolamento modificato che riflette la decisione di cui all'Articolo 18.2 (i) che precede e che contiene ogni altra modifica connessa o susseguente a tale decisione.

18.8 Il Rappresentante degli Investitori comunica alla Società di Gestione la Delibera di Rimozione e la Delibera di Nomina prontamente dopo la rispettiva adozione, trasmettendo copia dei seguenti documenti:

(i) la Delibera di Rimozione;

(ii) la Delibera di Nomina;

(iii) il Regolamento modificato di cui al precedente Articolo 18.2;

(iv) una lettera o altra comunicazione scritta mediante la quale la Nuova Società di Gestione accetta la nomina secondo le condizioni e ai termini dettati dal Regolamento modificato di cui al precedente Articolo 18.2;

(v) una lettera o altra comunicazione scritta mediante la quale il Depositario o il diverso soggetto designato dalla Nuova Società di Gestione quale nuovo Depositario del Fondo accetta, rispettivamente, la prosecuzione del mandato o la nomina secondo le condizioni e ai termini dettati dal Regolamento modificato di cui al precedente Articolo 18.2.

18.9 La Società di Gestione coopera con gli Investitori affinché la procedura di sostituzione della Società di Gestione medesima con la Nuova Società di Gestione sia regolarmente espletata.

Fermo quanto precede, la Società di Gestione:

(i) conferisce delega permanente all'Amministratore Delegato per il recepimento delle modifiche del Regolamento richieste dagli Investitori in conformità al presente Articolo18;

(ii) provvede, a mezzo dell'Amministratore Delegato, a trasmettere alle Autorità di Vigilanza competenti il Regolamento modificato di cui all'Articolo 18.2 nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

18.10 La Delibera di Rimozione acquista efficacia dall'approvazione del Regolamento modificato di cui all'Articolo 18.2 (la "**Data di Nuova Efficacia**").

Alla Società di Gestione è comunque attribuita la facoltà di differire la Data di Efficacia – tenuto conto degli interessi degli Investitori e delle esigenze di funzionamento del Fondo – per un massimo di ulteriori 30 (trenta) Giorni Lavorativi.

Si applicano altresì le disposizioni che seguono:

A. Qualora l'indennizzo di cui all'Articolo 18.3 non venga tempestivamente pagato, la Società di Gestione ha diritto di ricevere interessi moratori ad un tasso annuo pari al tasso legale rilevato alla data in cui il pagamento diviene esigibile maggiorato di 250

(duecento cinquanta) punti base per il periodo compreso tra tale data e quella in cui il pagamento viene effettuato.

Qualora tale tasso d'interesse integri una violazione della legge n. 108 del 1996, gli interessi di mora sono calcolati al tasso massimo di volta in volta consentito dalla legge.

B. Ove dovuto, l'indennizzo di cui al precedente Articolo 18.3 deve essere finanziato *pro quota* tramite Versamenti da parte degli Investitori che hanno votato a favore della Delibera di Rimozione, fermo restando che gli Importi Richiamabili degli Investitori che non hanno votato a favore della Delibera di Rimozione sono ridotti nella proporzione in cui sono ridotti gli Importi Richiamabili degli Investitori che abbiano votato a favore della Delibera di Rimozione, e l'ammontare portato in riduzione degli Importi Richiamabili degli Investitori che non hanno votato a favore della Delibera di Rimozione è considerato Versamento ad ogni effetto del Regolamento.

18.11 In caso di sostituzione della Società di Gestione, i diritti e le pretese di quest'ultima hanno precedenza rispetto a tutti i diritti e le pretese della Nuova Società di Gestione relativi a pagamenti dovuti dal Fondo, inclusa, a mero titolo di esempio, la Commissione di Gestione.

Art. 19 – Situazioni di Blocco

19.1 Il Periodo di Investimento del Fondo è sospeso in conseguenza di ognuna delle circostanze indicate di seguito (ciascuna, una "**Situazione di Blocco**"):

(i) liquidazione volontaria della Società di Gestione o sottoposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale applicabile;

(ii) revoca dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione;

(iii) alla data in cui si verifichi un cambiamento nell'azionariato della Società di Gestione per effetto del quale un soggetto diverso da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o da una società controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo, ove con il termine "controllo" si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, cod. civ.;

(iv) la Società di Gestione si rende responsabile di una grave violazione di una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Regolamento ovvero della normativa applicabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di mancato rispetto della strategia di investimento del Fondo, o di mancato adempimento degli obblighi di rendicontazione, etc.), ove tale violazione sia conseguenza diretta di comprovato dolo o colpa grave della Società di Gestione nello svolgimento della propria attività per come accertati con sentenza definitiva;

(v) gravi reati che comportino la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, commessi dall'Amministratore Delegato della SGR, dal/i Responsabile/i del Fondo o da un membro del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni in relazione al Fondo, accertati con

sentenza definitiva di condanna a pena detentiva, salvo che il soggetto interessato non sia stato rimosso da ogni funzione o abbia rassegnato le dimissioni (i punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) sono casi di "**Rimozione con Giusta Causa**").

(vi) in caso di sostituzione della Società di Gestione da parte degli Investitori senza previo avveramento di nessuna delle circostanze di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) sopra ("**Rimozione senza Giusta Causa**").

19.2 Le Situazioni di Blocco saranno prontamente comunicate agli Investitori dalla Società di Gestione.

19.3 A decorrere dalla data della Situazione di Blocco ("**Periodo di Sospensione**") la Società di Gestione non potrà effettuare Richieste di Versamento per finalizzare nuove Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento, salvo che le stesse siano state preventivamente approvate caso per caso dall'Advisory Board del Fondo ovvero siano state già deliberate dal Consiglio di Amministrazione o approvate dal Comitato Investimenti, senza pregiudizio per le Operazioni di Investimento e/o Operazioni di Disinvestimento già perfezionate e/o rispetto alle quali siano stati sottoscritti accordi vincolati per il relativo perfezionamento e/o rispetto alle quali possano qualificarsi fattispecie di responsabilità pre-contrattuale.

Resta ferma la possibilità di effettuare Richieste di Versamento per le ulteriori finalità previste nell'Articolo 8.1 del Regolamento (diverse dalle situazioni disciplinate nel presente paragrafo), ivi incluso per sostenere i costi anche di gestione delle NewCo e delle Imprese.

19.4 A fini di chiarezza, la rimozione del/i Responsabile/i del Fondo e la sua mancata sostituzione non costituisce Situazione di Blocco ai sensi del presente Articolo e pertanto trova applicazione la previsione di cui all'Articolo 4.3.7.

19.5 Al verificarsi di Situazioni di Blocco ai sensi dell'Articolo 19.1, per i punti (i), (ii), (iv) e (v), l'Assemblea degli Investitori avrà la possibilità, entro 6 (sei) mesi dall'inizio del Periodo di Sospensione:

(A) con il voto favorevole della Maggioranza Semplice e dell'Investitore *Cornerstone*, di deliberare:

(i) la cessazione del Periodo di Sospensione e la continuazione delle attività di investimento/disinvestimento;

(ii) la chiusura anticipata del Periodo di Investimento del Fondo;

(iii) la Liquidazione Anticipata del Fondo;

(B) di deliberare la sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell'Articolo 18 con le maggioranze previste dal medesimo articolo.

Qualora l'Assemblea degli Investitori non approvi nessuna delle soluzioni previste sopra, il Periodo di Investimento del Fondo riprenderà a decorrere e l'effetto della sospensione verrà meno.

19.6 Al verificarsi di una Situazione di Blocco ai sensi dell'Articolo 19.1 punto (iii), l'Assemblea degli Investitori avrà la possibilità entro 6 (sei) mesi dall'inizio del Periodo di Sospensione,

con il voto favorevole della Maggioranza Qualificata e dell'Investitore *Cornerstone* di deliberare:

(i) la cessazione della sospensione e la continuazione delle attività di investimento/disinvestimento;

(ii) la cessazione anticipata del Periodo di Investimento;

(iii) la sostituzione della Società di Gestione;

(iv) la Liquidazione Anticipata del Fondo.

Qualora l'Assemblea degli Investitori non approvi nessuna delle soluzioni previste sopra entro i termini previsti, il Periodo di Investimento riprenderà a decorrere e l'effetto della sospensione verrà meno.

Art. 20 – Limitazione di responsabilità e manleva

20.1 La Società di Gestione, i suoi azionisti e amministratori, l'Amministratore Delegato, il Direttore della Direzione Investimenti Diretti, il Responsabile del Fondo, gli altri membri del Team di Investimento, i membri del Comitato Investimenti, i dipendenti e collaboratori continuativi della Società di Gestione coinvolti nell'attività di gestione del Fondo ed il Rappresentante del Fondo (le **"Parti Esonerate"**) sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti degli Investitori per perdite o altri danni causati in relazione all'espletamento, da parte della Società di Gestione, dell'attività di gestione del risparmio, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a (i) comportamenti fraudolenti, ovvero (ii) dolo o colpa grave delle Parti Esonerate nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Regolamento.

20.2 Il Fondo tiene le Parti Esonerate manlevate e indenni, a valere sulle attività del Fondo stesso, da tutti i danni, perdite, costi e spese (nei limiti in cui tali costi e spese siano giustificati e non eccessivi) derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate nei confronti di Parti Esonerate per condotte anche omissive collegate all'espletamento, da parte della Società di Gestione, delle proprie attività di gestione del risparmio, a eccezione dei casi di (i) comportamenti fraudolenti, ovvero (ii) dolo o colpa grave delle Parti Esonerate nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

20.3 L'esonero e la manleva non trovano applicazione per gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza.

20.4 In deroga ad ogni differente disposizione contenuta nel presente Regolamento:

(i) non è dovuto alcun indennizzo alle Parti Esonerate, in caso di controversie sorte tra le medesime o tra le stesse ed i rispettivi membri degli organi direttivi e di controllo, dipendenti o agenti (o i relativi affiliati), a meno che tali controversie siano originate da procedimenti giudiziali, dispute o altre pretese avanzate o minacciate da terzi in circostanze che rendono applicabili le disposizioni dell'art. 20.2;

(ii) se un procedimento arbitrale o giudiziario è promosso contro una Parte Esonerata da un numero di Investitori che rappresentano più dell'80% (ottanta percento) dell'Ammontare Totale del Fondo, il Fondo non può anticipare alcuna spesa legale a detta Parte Esonerata in relazione a tale procedimento, fino a quando la controversia

sia stata decisa in senso sfavorevole agli Investitori in questione.

20.5 L'esonero di responsabilità e le obbligazioni di indennizzo di cui al presente art. 20 mantengono efficacia anche nel caso in cui le Parti Esonerate abbiano cessato di essere azionisti o amministratori della Società di Gestione o di ricoprire l'incarico di Amministratore Delegato, Direttore della Direzione Investimenti Diretti, Responsabile del Fondo o membri del Team di Investimento, o membro del Comitato Investimenti, o dipendenti e collaboratori continuativi della Società di Gestione coinvolti nell'attività di gestione del Fondo, o Rappresentante del Fondo, ovvero nel caso in cui la Società di Gestione sia stata sostituita in conformità al presente Regolamento, per i fatti intervenuti nel periodo in cui rivestivano tale carica ovvero prestavano la propria attività in favore della Società di Gestione.

20.6 Gli indennizzi dovuti a una Parte Esonerata ai sensi del presente paragrafo costituiscono costo a carico del Fondo ai sensi dell'art. 10.1.

Art. 21 – Comunicazioni

21.1 Qualsiasi comunicazione o avviso, la cui effettuazione è richiesta o consentita dal presente Regolamento, deve essere fatto per iscritto ed è considerato ricevuto: (i) se consegnato personalmente, quando ricevuto dalla persona designata dalla parte destinataria; (ii) se inviato per posta elettronica quando il recapito dell'e-mail sia confermato dalla parte destinataria, se inviato per posta elettronica certificata (PEC), quando il recapito dell'e-mail sia confermato dalla parte destinataria, anche tramite sistema automatico di conferma, in ogni caso purché le comunicazioni o avvisi siano indirizzati come segue:

(i) se indirizzati alla Società di Gestione, presso la sede legale all'attenzione del legale rappresentante;

(ii) se indirizzati agli Investitori, al domicilio indicato nel Modulo di Sottoscrizione ovvero nella richiesta di trasferimento delle Quote, all'attenzione della persona ivi indicata, salva la facoltà degli Investitori di indicare per iscritto nuovi indirizzi e/o designare per iscritto nuovi rappresentanti per le comunicazioni, informandone la Società di Gestione.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

22.1 La contabilità della Società di Gestione e quella del Fondo sono soggette a revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

22.2 La Società di Revisione procede alla certificazione del bilancio della Società di Gestione e di quello eventuale di liquidazione, nonché alla certificazione della Relazione Annuale e del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

22.3 Qualora la Società di Revisione venga sostituita, la Società di Gestione ne dà pronta comunicazione agli Investitori. La Società di Gestione nomina la nuova Società di Revisione tra quelle di primario livello internazionale.

Art. 23 – Confidenzialità

23.1 Salvo quanto diversamente richiesto da norme di legge o da disposizioni vincolanti delle autorità competenti o da provvedimenti giudiziali, gli Investitori si impegnano, anche per il Rappresentante del Fondo, a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate riguardanti il Fondo, la Società di Gestione, l'Amministratore Delegato, il direttore della Direzione Investimenti Diretti, il Responsabile del Fondo, i membri del Team di Investimento, i membri del Comitato Investimenti, i dipendenti e collaboratori della Società di Gestione, il Depositario, gli altri Investitori, le Imprese in Portafoglio e gli Schemi in Portafoglio (incluse le potenziali Operazioni di Investimento e le Operazioni di Disinvestimento), di cui siano venuti a conoscenza attraverso le comunicazioni periodiche della Società di Gestione ovvero altra fonte comunque collegata alla partecipazione al Fondo.

23.2 Non costituiscono informazioni riservate quelle informazioni che sono, o divengono, generalmente accessibili al pubblico tranne che per effetto di divulgazione da parte degli Investitori, nonché le informazioni di cui gli Investitori sono già legittimamente venuti a conoscenza, o di cui vengono a conoscenza successivamente da fonti non vincolate da impegni di confidenzialità nei confronti della Società di Gestione.

23.3 Gli Investitori possono comunicare informazioni riservate ai sensi dell'art. 23.1 che precede ai:

(i) propri consulenti professionali che abbiano necessità di conoscerle in relazione alle esigenze del proprio mandato o altro rapporto, a condizione che essi siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente Regolamento e si siano impegnati a rispettarli;

(ii) propri investitori, nel caso di veicoli collettivi o altri soggetti che investono fondi ricevuti da terzi in base a un rapporto di mandato o a un rapporto analogo, a condizione che: (a) tali investitori siano vincolati da obblighi di riservatezza sostanzialmente simili nei confronti degli Investitori in questione, la Società di Gestione sia ragionevolmente soddisfatta di tali obblighi di riservatezza, e gli Investitori in questione si impegnino a farli rispettare, ovvero (b) tali investitori siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente Regolamento e si siano impegnati a rispettarli.

23.4 In deroga a ogni difforme disposizione contenuta nel presente Regolamento, fermo in ogni caso il rispetto di obblighi derivanti da disposizioni normative, la Società di Gestione ha il diritto: (i) di non trasmettere agli Investitori informazioni oggetto di impegni di confidenzialità assunti dalla Società di Gestione nell'ambito delle attività di gestione del Fondo e/o (ii) di limitare le informazioni da trasmettere agli Investitori, nei confronti degli Investitori soggetti a disposizioni volte ad assicurare la libertà di informazione o simili disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali essi sono obbligati a divulgare al pubblico o a qualsiasi altro soggetto, senza il rispetto di quanto disposto all'art. 23.3, le informazioni trasmesse dal Fondo.

23.5 Salvo quanto richiesto da norme di legge o da disposizioni vincolanti delle Autorità di Vigilanza competenti o da provvedimenti giudiziali, la Società di Gestione si impegna a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate riguardanti gli Investitori di cui sia comunque venuta a conoscenza in conseguenza o in relazione alla sottoscrizione di Quote da parte degli Investitori. Dette informazioni riservate non includono:

(i) le informazioni che sono, o divengono, generalmente accessibili al pubblico per

ragioni diverse dalla loro divulgazione da parte della Società di Gestione, nonché le informazioni di cui la Società di Gestione è già venuta legittimamente a conoscenza, o di cui viene a conoscenza in un momento successivo;

(ii) le informazioni che la Società di Gestione è tenuta a rivelare in forza di norme di legge, di disposizioni vincolanti di autorità competenti o di provvedimenti giudiziali;

(iii) le informazioni riguardanti gli Investitori e la loro sottoscrizione di Quote che devono essere comunicate ad altri Investitori, a meno che un Investitore, attraverso una dichiarazione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione richieda alla Società di Gestione di non rivelare tali informazioni agli altri Investitori, restando inteso che l'obbligo di confidenzialità della Società di Gestione non si estende:

(a) alle comunicazioni degli Investitori con la Società di Gestione relative alla nomina del Rappresentante degli Investitori;

(b) alle informazioni che può essere necessario comunicare ad altri Investitori o a soggetti terzi al fine di far valere le disposizioni del presente Regolamento, purché la divulgazione sia limitata a quelle circostanze e informazioni necessarie alla Società di Gestione o agli altri Investitori al fine di far valere i loro diritti ai sensi del presente Regolamento tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti derivanti da situazioni di inadempimento rispetto a Richieste di Versamento o richieste di restituzione ai sensi dell'art. 9.4.

Rimane inteso che la Società di Gestione ha facoltà di divulgare, anche in deroga ad altre disposizioni del presente Regolamento, i nominativi degli Investitori ed i relativi Importi Sottoscritti ai fini dello svolgimento dell'attività di commercializzazione delle Quote ovvero per finalità di commercializzazione di ulteriori fondi.

23.6 Il presente art. 23 sostituisce, nei rapporti tra la Società di Gestione e ciascun Investitore, con efficacia dalla data di accettazione da parte della Società di Gestione del Modulo di Sottoscrizione firmato da tale Investitore, ogni precedente accordo eventualmente concluso dall'Investitore in questione avente a oggetto le informazioni riservate riguardanti il Fondo, la Società di Gestione, l'Amministratore Delegato, il Direttore della Direzione Investimenti Diretti, il Responsabile del Fondo, i membri del Team di Investimento, i dipendenti e collaboratori della Società di Gestione (inclusi i relativi track record).

Art. 24 – Intese particolari

24.1 Gli Investitori prendono atto e convengono che ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 e dell'art. 23 del relativo Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013, la Società di Gestione può stipulare accordi con gli Investitori, potenziali o già esistenti, in relazione al rispettivo investimento nel Fondo, a condizione che lo stesso sia almeno pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) ("**Side Letters**"), ai sensi dei quali sono riconosciuti ai medesimi Investitori trattamenti preferenziali, nei limiti in cui tali trattamenti non diano origine ad un pregiudizio ad altri Investitori e fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 24.2.

24.2 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula di una Side Letter ai sensi dell'Art. 24.1, la Società di Gestione trasmette a tutti gli Investitori una copia della stessa in forma

anonima.

Inoltre, la Società di Gestione offre a tutti gli Investitori che abbiano sottoscritto Quote per un Importo Sottoscritto almeno pari a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) i medesimi diritti e benefici attribuiti mediante la predetta Side Letter, aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dal presente Regolamento (i "**Diritti e Benefici Addizionali**"), indicando il termine – in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della copia della Side Letter – entro il quale ciascun Investitore in possesso dei requisiti può comunicare alla Società di Gestione la propria accettazione di tutti o parte dei Diritti e Benefici Addizionali, fermo restando che i seguenti Diritti e Benefici Addizionali non sono oggetto dell'offerta di cui al presente Art. 24.2:

(i) dichiarazioni e garanzie;

(ii) diritti di natura patrimoniale;

(iii) diritti e benefici resi necessari od opportuni in ragione del particolare *status* di un Investitore.

Art. 25 – Legge applicabile. Foro competente

25.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

25.2 Tutte le controversie tra gli Investitori e la Società di Gestione e/o il Depositario sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.